PER
L' UNIVERSITA'
DI
PROCIDA.





ANcorchè lunga sperienza ne avesse di continuo dimostrato, e tuttavia ne dimostrasse, che gli accrescimenti di fortuna sogliono le più volte corrompere gli animi umani, e ne loro costumi cagionare di grandissime infermità; tutta volta non dee senza maraviglia fortissima ravvisarsi, quanto di superbia, e di arroganza leggier aura di destra sorte potè versare nell' animo del passato Governator di Procida, forse più assai, che alla sua condizione non pareva si richiedesse; in guisa che disprezzando egli ogni legge, ed ogni costume, intieramente il vedrem dato in ciascuna sua cosa ad ubbidire del tutto al propio suo disordinato talento, senz' aver mai mostrato di se alcun segno di umanità, non che di moderazione. Verità, che da' fatti, che siamo a narrare, da per se stessa, senz' altra opera nostra, si manifesterà.

Nè, perciocchè ci convenga tacere de' gravissimi delitti da essolui baldanzosamente commessi prima dello anno 1755, de' quali si presume, che ne avesse impetrato il perdono dal gloriosissimo Monarca delle Spagne, mentre per somma nostra felicità di questo Regno avea l' impero, essi sono, da porgli del tutto a dietro; conciossiachè e l' indole dell' uomo ne dimostrano, e lui di più grave pena de' seguenti reati suoi renderanno meritevole. Senza che male

s'interpreta per perdono una clementissima ammonizione di quel glorioso Principe, il quale siccome di maturità di senno, e di prudenza inalterabile tutti gli uomini di lungo spazio ha sempre avanzato; così tutto ciò, che da persona di Re può richiedersi, ed in alcun modo aspettarsi, da esso soprabbondantemente si è di continuo amministrato, ed adoperato. Ma troppo fuor di misura si avanzerebbe il presente volume, se noi volessimo di tutto discorrere a parte a parte; per ciò solamente di alcuni alcuna cosa sembra doverne dire.

E quantunque tralasceremo di ragionare delle ingiuste, e violenti carcerazioni di Lucia Sabina, e di Giorgio Minardi, ordinate, ed eseguite non solo capricciosamente, ma senza nè pur prender de' loro supposti delitti il voluto processo; e niente ricorderemo i falsi processi rogati contra Giovambatista Porta, e Niccolò Schiani; ed alla mutola passeremo le false relazioni fatte alla Maestà del Re in danno gravissimo del Sindaco di quel tempo Notar Giovanni di Martino, e di D. Bartolommeo Lubrano, il quale ne sofferse lunga carcerazione nel Castello di Baja, per l' aria pessima del quale grave e penosa infermità ad un gran tempo sofferendone, campò miracolosamente la vita; come ci asterremo di far parola del colpo di schioppo, con cui a bel diletto il Governatore ferì Rocco Assante, il quale se pur ne sopravvisse, fu a grandissimo stento, rimanendone non pertanto storpio da non più potere colle sue fatiche procacciarsi di che vivere? E chi crederebbe, che di tanto presumesse potersi scusare col volerci lasciar per credenza, ch' e' si lasciasse abbagliare, credendolo un gatto?

Di questi, e simili, e più atroci delitti ancora, ne vanta egli il perdono. Ma s'egli è vero ciò, che cantò il Poeta:

ta: *Pœna potest demi, culpa perennis erit*; non lasceranno coteste colpe di manifestarci quale l'animo si fosse del Governatore, e non lascerà l'impetrato perdono di render lui degli altri susseguenti delitti mai sempre indegno di ogni commiserazione, secondo ci rendono certissima testimonianza gl'Imperadori Arcadio, ed Onorio (1), dicendo: *Indignus est humanitate, qui post indulgentiam commisit in legem*. E l'Imperador Leone (2) parimente in sì gravi parole: *Qui vero ex clementia illa iterum peccandi occasionem rapiunt, nec inde prudentiores facti a malitia desistunt, nullis precibus admissis, pœnam substineant*.

Nè tanto i narrati delitti ne dimostrano l'indole, ed il costume del Governatore, quanto con maggior efficacia il fanno mille altre sue orgogliose operazioni. Chi non sa, come di se ogni cosa presumendo, salisse a tanta superbia, che giunse a farsi ergere un Trono in Chiesa, sul quale, intantochè in sull'altare era esposto il Santissimo Sagramento, egli assiso riceveva umili suppliche da que'cittadini, che a' piedi suoi si dovean genuflettere, ed in guisa di Monarca larghe grazie prometteva, e dispensava (3)? Ma e' convien soprattutto leggersi la relazione fatta dalla G.C. della Vicaria alla Maestà del Re N.S., in cui, promettendosene un'altra più distinta, si dice: *Dalla quale si degnerà V.M. di ravvisare la condotta irregolare tenuta nell'esercizio di quel Governo: le indebite carcerazioni, che ha eseguite: le fruste illegittime: i maltrattamenti a que'naturali: le discolezze della sua vita,* ed

(1) *L. 10. C. Th. de Indul. crim.*
(2) *Const. 96. de sepulcr. viol.*
(3) *Fol. 187. 190. e 192. a t.*

ed alcune falsità commesse in due processi (1). In questa relazione si fa menzione similmente de' continui libelli famosi, ch' egli ed in istampa, e ne' ricorsi fatti al Principe con soprabbondante impudenza si è miseramente lasciato uscir dalla penna contra Supremi Magistrati, ed uomini per incorrotta onestà, per salda virtù, e per non ordinario sapere ragguardevolissimi a' tempi nostri: i quali libelli famosi in essa relazione si notano per *temerarj*, *audaci*, *maledici*, *ed in sommo grado ingiuriosi*; ed indi si soggiugne, ch' essendo questa *una temerità così scandalosa, non dee lasciarsi impunita per l' ingiurie sì gravi, e sì atroci, colle quali si è lacerata la fama, ed il decoro* di Ministri troppo ragguardevoli, e rispettabili; onde si conchiude, che la Maestà del Re *si degni di distribuire quegli ordini, che sembrano più proprj, e convenevoli per lo gastigo del* Governatore, *almeno di carcere*.

E sapendo benissimo S.M. ben convenirsi, che tanta insolenza si dovesse reprimere, e punire, ricordevole di quanto severamente nell'antica Roma portavan degno gastigo questa generazion di maledici, anche qualora le mordaci lingue loro fossero volte ad insultare uomini per legge infami: *In qua civitate petulantis convicii Judicium Istrioni exoleto redditur* (2); si compiacque ordinare, che la G.C. avesse fatta la più pronta, e spedita giustizia contra costui di tutti suoi misfatti, e con essi gastigato l' avesse similmente di cotanta temerità (3). Quindi la G.C. legittimamente provò cotesti oltraggiosi ricorsi (4), i quali egli non solamente non potè

(1) *Fol.* 71. *del* 3. *vol.*
(2) *Vell. Paterc. lib.* 2. *cap.* 28.
(3) *Fol.* 78. *del* 3. *vol.*
(4) *Fol.* 82. 96. 98. 100.

potè negare in sua deposizione, ma sfrontatamente disse, ch'egli *vi fu tirato dalla verità*, e che *ciascuna delle notate parole*, da esso lui dette, *avea l'assistenza del vero, il che son pronto a giustificare* (1).

Ma della sua condotta non ci somministra egli stesso un tal vivo documento, che recare in dubbio non lece a persona? Egli ha presentato una lettera dell'Eccellentissimo Signor Marchese Tanucci, (2) in tutte quelle cose laudevoli, che valoroso uomo dee esser commendato, lucido specchio di sincera religione, esempio di alto, e divino senno, e che maestro perfettissimo in tutte le facoltà, tanto si rammemora, quanto egli ha letto, e cotanto ha letto, quant' oggi si trova scritto, che bene, ed a ragione ha meritato per giudizio di savissimo Principe e l'alta sua real confidenza, e le supreme dilicatissime cariche di due Regni. Tale dunque è il tenore di questa lettera: *Signor mio Osservandissimo. Le molte querele, che sento contro la condotta di V.S. nel governo di cotesta Real Isola, dove la proposi a S. M. colla speranza di doversi ben condurre, mi fan sospettare, e nel medesimo tempo pentire di averla proposta. Quindi pensi seriamente a purgarsi di qualunque sospetto, e a non dar motivi di ricorsi, che potessero muovere S.M. a far qualche forte risoluzione, e qui offerendomi in tutto ciò, che vaglio, resto.* Ciascuno adunque ravvisa quanto lezzo dalla condotta del Governatore ne veniva anche alla Corte, che obbligò sì degno Ministro a spiegarsi in ta' sensi.

Nè dee tralasciarsi in oltre di avvertire, che a tanta crudeltà giunse il Governatore, che nel rinforzarsi la muraglia della Porta di ferro della Città, egli con ogni

(1) *Fol.* 46. *del* 4. *vol.*
(2) *Fol.* 315. *del* 4. *vol.*

ogni cura si studiò di farvi cavare una fossa sotterra da tenerla indi per uso di carcere, siccome fece (1), tal che per leggierissime colpe ancora frequentemente l'usava (2): in cui, ponendo da lato l'umidità grande, ed ogni altro gravissimo incomodo, che vi conveniva soffrire, basterà sapersi, che per entrarci, bisognava, che l'uom vi si collasse: nè di là uscì mai persona, che gravemente infermata, e con pericolo ancora della vita non fosse. Altro all' incontro in sua deposizione (3) non seppe egli addurre in iscusa, se non che avendo l' Università indugiato a far costruire i criminali, dovette egli servirsi di quella fogna per sempre più custodire la real caccia, come se gli altri onorati, e valorosi suoi Predecessori, che non si possono nominare senza grandissima lode, non avessero saputo per difetto di quell' orrido carcere custodire la caccia reale.

Ma avanti che a ragionare partitamente di ciascuna querela si vegna, estimiamo, che sia da dire alcuna cosa, che generalmente appartenga alla forza delle pruove. La qual cosa facendo, dobbiam ricordarci degli accennati delitti, come quelli, che, secondo dicemmo, l'indole del Governatore ne manifestano, l' avvertimento seguendo di Demostene, che dice: *Cum in omnibus judiciis semper præteritam vitam considerare oportet, in illis caussis maximè, in quibus ipsa vita accusatur*. Senza che il Re Roberto in suo famoso Capitolo (4) così ne ordina: *De fama prius Officialium inquiratur*. Ed indi: *Si vero fuerit malæ famæ repertus, nulla sibi inquisitio-*

(1) *Fol.* 200. 201. e 202.
(2) *Fol.* 207. al 219.
(3) *Fol.* 46.
(4) *Vulgaris famæ*.

tionis copia præstita, condemnetur. E chi dicesse aver questo Capitolo tra di noi ogni forza perduta, sarà egli smentito dallo stesso nostro de Nigris (1), che il contrario ne afferma, dicendo: *Et licet istud Capitulum dicatur finitum, & extinctum, extincto beneplacito, tamen in Regno fuit semper observatum, & habet magnam rationem, & est quasi juri communi conforme, & incorporatum in libro Capitulorum, & est in viridi observantia, & communiter pro lege servatur*. E dal Tapia (2) altresì, che ragiona: *Hoc Capitulum servatur ne dum in Officialibus, qui annualia officia exercent: sed etiam in illis, qui alicui negotio præficiuntur*.

Abbiansi dunque presenti i precedenti delitti del nostro Governatore, dovendosi di lui giudicare, e quindi giusto concetto si formi della sua alterigia, onde quel perpetuo disprezzo delle leggi, e degli uomini tutti, quasi in sugo convertito, e col suo vital sangue stemprato, è divenuto la sua principal sostanza. Nè deesi mettere in non cale, che si tratta di delitti, che, poichè commessi da chi, tenendo in mano l'autorità, seppe tanto timore porre negli animi di que' poveri cittadini, che tolto loro l'arbitrio, non che di querelarsi, ovvero esaminarsi contro di lui, ma di pensarlo ben anche, sono addivenuti di difficilissima pruova al pari di tutti gli altri, che tali stima la legge. E l'Imperadore Alessandro (3) avvertì, qualmente da' costumi de' rei si vuole pigliar la pruova de' delitti a supplir quella, che sovente a conchiudentemente manifestargli manca in certi casi, dicendo: *Quod licet scriptura non probentur, aliis tamen rationibus doceri*

(1) *In Cap. Regn. Cap.* 132. *n.* 25.
(2) *Jus Regn. lib.* 2. *tit.* 44. *De Sind. Off.*
(3) *L.* 5. *C. Famil. Ercisc.*

ceri nihil impedit. Per la qual cosa il Duareno (1) ne dimostra, come spesso la pruova: *oritur ex ratione aliqua probabili, verisimili, credibili; non certa, non necessaria. Quid autem credibile sit, aut non sit, non potest in universum definiri*. Quintilianus lib. 5. cap. 10. *id ex communi intellectu induci ait: communes sunt quædam animi conceptiones insitæ nobis natura, quæ multum valent ad hoc judicandum: juvant etiam plurimum in hac re mores hominum, usus, experientia*. Indi soggiugne (2): *Ex inditiis plena oritur probatio* l. sciant cuncti C. de probat. *Indicia voco etiam, quæ probabilia sunt, non necessaria: de probabilibus, quæ græci σημεῖα vocant, loquitur lex, non de necessariis. Nam quæ necessaria sunt, hoc est quæ aliter haberi non possunt, vix pertinere ad præcepta artis videntur*. Il Capitolo del Regno pocanzi allegato così ragiona: *Et quia probationum non est angustanda facultas, maxime ut crimina clareant, & ea quæ fiunt, consueveruntque fieri clanculo, vulgarem probationem, lucidam communiter habere non possunt, propter eorum grassantiam illa puniri expedit, & ut sit locus exemplo*. Quindi privilegiando le pruove, stabilisce, che le conghietture, e gl' indizj nascenti da verisimilitudine, bastino per venire alla condanna. Così ancora è ordinato colle Prammatiche (3), ove si determina, che anche i testimonj singolari alcuna volta faccian pruova.

Adunque trattandosi di delitti di Offiziale, che di privilegiatissima pruova sono, e di delitti di pruova difficilissima, non vi sarà chi non confessi di essersi conchiu-

(1) *De prob. cap. 3.*
(2) *Cap. 10. ibid.*
(3) *Pragm. 4. de muner. Offic.*

chiudentemente provati, secondo le leggi, i delitti apposti al Governatore, ravvisando, che quelle pruove, che in qualunque modo si son potute avere, sieno ajutate dallo scorgersi, che l' essersi commessi da lui i suddetti delitti, è necessaria conseguenza di un principio sicuro, qual' è l' indole bizzarra, spiacevole, boriosa, ed altiera di esso Governatore (1), essendo cosa, che disputa non soffre, che tutto ciò, che comunemente, e ordinariamente avviene, sempre fu riputato principio sicuro. Nè creda alcuno, che tale debba esser la pruova, che dubbio non vi possa nascer nel fatto, conciossiacosachè fu sempre tenuto, esser bastante, che contraddir non vi si possa: *Dico demonstrationem verisimilem talem esse debere, ut licet de ea dubitare possimus, contradicere vero nequeamus*: perchè disse il nostro Maradei (2): *Sufficit, quod indicia oriantur ex rationabili discursu*. Ed Anton de' Mattei (3): *Præsumptio nihil est aliud, quam argumentum verisimile communi sensu perceptum ex eo, quod plerumque fit, aut fieri intelligitur*. Onde conchiudendo diciamo, ch' e' si dice pruova evidente quella, ch' essendo esaminata con tutte le regole del dritto raziocinio, si ritrova tale, che non solamente ogni più forte opposizione leggiermente contrasta, e vince; ma forza ancora lo spirito ad assentirvi di necessità, ed a conoscere, che opponendovisi, si trascorre in conseguenze, che debbono sembrare assurde a chiunque egli sia, che l' ascolti. E quantunque questa sorte di pruove egualmente non sia la stessa, che una dimostrazione, secondo il linguaggio de' Loici, e Matematici, ella però nello spirito umano dee

 di

(1) *Domat Loix Civ. lib. 2. tit. 6.*
(2) *De crim. cap. 7.*
(3) *De crim. cap. 7. de probat.*

di necessità lo stesso effetto produrre; posciachè l'Autore perfettissimo della nostra esistenza, creando noi ragionevoli, certo ordine, e certe leggi ha dovuto stabilire da servir di regola alle operazioni dello spirito; di maniera tale che questi le sue facoltà esercitando a proporzion delle cose, che se gli presentino., sia obbligato a quell' ordine, ed a quelle leggi conformarsi: conciossiachè e' non puote aver mancato costituirci naturalmente una sì fatta armonia di spirito da poter conseguire il fine della nostra esistenza: imperciocchè sarebbe altrimenti accusar Dio di mancanza, ed imprudenza, avendo a certo fine creato un essere senza dargli le qualità necessarie a quello conseguire. Quindi sentiamo in noi una tale natural forza, che ci conduce al buono, ed al vero, a differenza degli animali bruti, che si lasciano trascinare dall' appetito, e dall' uso.

Da ciò nasce, che il rigettare sì fatte pruove sarebbe un operare contro la costituzione della natura umana; poichè fuori unicamente delle sensuali percezioni, e delle matematiche dimostrazioni, ogni moral evidenza si distruggerebbe; ed in conseguenza ne addiverrebbe lo scioglimento di ogni civil società, e gli uomini di bel nuovo sarebber ritorno al fiero stato di continua guerra. Egli dunque bisogna confessare, che, in virtù di questo ordine, e di queste leggi, dobbiam noi delle morali azioni aver certezza niente difforme da quella, che per le leggi di natura degli avvenimenti naturali abbiamo. Quante volte per noi si mira tramontare il Sole, tante in virtù delle leggi naturali abbiam certezza, che debba levarsi il giorno avvenire; non altrimenti addiviene delle cose morali, dovendo noi da certi fatti, per le leggi morali, prender certezza di alcun morale avvenimento.

Dun-

Dunque diremo sempre veri que' giudizj, che conformi sono alla percezione dell' intendimento; e tali non vi ha dubbio, che ritroveranfi tutte le pruove de' delitti commessi dal Governatore. Nè perchè le sudedette pruove esattamente non sieno giusta le formole de' giudizj ordinarj, debbano il corso della giustizia impedire. Conciossiacosachè quelle formole, che per accertare l' amministrazione della giustizia si sono dalle leggi prescritte, non debbano in certi casi particolari servir d' impaccio al gastigo de' rei, che tanto perniciosi alla società, ed al pubblico bene co' portamenti loro dimostrati si sono; conciossiachè in tal guisa effetto contrario a quel fine, per cui stabilite furono, esse opererebbono.

Ma dietro a ciò, quanto si è detto in fin quì, crediam, che basti per gl' illuminatissimi Signori, che devon giudicare; per la qual cosa è da discendere al particolar delle accuse. E sì il faremo, ogni cosa fuggendo, che alla brevità potesse recar contrasto; non avendo altro fine, che adempire il dover nostro della difesa della causa, ciascun nostro particolar riguardo ponendo da canto per questa volta.

QUERELA I.

Che riguarda la pratica scandalosa del Governatore con Angiola Assante.

E' Ci convien prima dire della pratica scandalosa, che il Governatore tenne ad un gran tempo con Angiola Assante; conciossiachè, dovendosi nel corso della presente Scrittura più volte ragionare di sì fatto *governatoresco* amore, sarà bene, che coloro,

loro, che leggeranno, sien di esso sul bel principio ragguagliati. Or quantunque a provar cotesta pratica forse basterebbe la pubblica costantissima fama, che testimonio della verità chiamò Quintiliano, e della quale il Giureconsulto (1) disse, che illumina la verità, e massimamente in sì fatti delitti; tuttavolta noi non vogliamo attenerci, salvo che alle deposizioni de' testimonj maggiori di qualunque eccezione.

Il primo, che ne depone, è il Parrocchiano D.Gioseppe Tabaja (2). Egli dice, che di cotesta pratica, che da per tutto era nota, ne diè chiarissima pruova il marito dell' Angiola, il cui nome fu Niccolò Durazzano, il quale per ciò del tutto abbandonò la moglie, ed alla casa si riparò di suo fratello, dove, forse per lo dolore della presa vergogna di fatto così infame, terminò miseramente sua vita, nè fu mai dalla moglie, che già gravida era, visitato, se non che nell' ultimo giorno, che visse. Soggiugne, che cotesta costante diceria pervenne all' orecchie di S.M.C., la quale chiese di esserne informata da D. Diego Merli, cui rispose il Parrocchiano, poichè da lui dimandato ne fu, non costargli di sicuro. Risposta ch' egli similmente diede con sua relazione alla prefata M. S., che con reale dispaccio su di ciò chiese il suo avviso.

Ma non si rimane in oltre il Piovano di deporre, ch' egli col tratto del tempo si accertò di sicuro di quel, che sin allora era stato sospetto, sebben non leggieri. In guisa tale che veggendo, che l' Angiola tanto si era in sua coscienza abbandonata, che nè

(1) *L. 5. §. 5. ff. de quæst.*
(2) *Fol.* 84.

nè anche più si curava di udire, secondo che ogni fedel Cristiano è tenuto fare, la santa Messa ne' giorni festivi, fu nell' obbligo di ammonirne suo padre, a fine, che la mettesse almeno fuori del real palagio, ed ammonirne parimente il fratello, che della protezione del Governatore, a così infame prezzo ottenuta, insolentissimo era addivenuto, minacciando entrambi di volerne tener ricorso a S. M.

Depongono in seguela lo stesso i Sacerdoti D. Antonio Scotto, D. Domenico Pagano, e D. Michele Mazzella (1). Nè altrimenti depone l' Economo D. Giuseppe Lubrano, il quale aggiugne ancora, che saputosi dall' Angiola, che la sera de' 9 di Ottobre del 1759 il Governatore chiedette suo stato libero, di presente si portò in casa esso Economo, e dicendogli di aver ottenuto da esso Governatore parola di sposarla, ond' ella delle ultime dilettazioni d' amore l' avea per lungo tempo fatta larghissima copia, nelle forme impediva la spedizione dello stato libero richiesto.

Il Sagrestano D. Porfirio Assante dopo aver deposto della pratica, aggiugne parimente in sua deposizione di averla veduta gravida, essendo vedova, dopo aver già una volta partorito.

Depongono ancora della suddetta pratica e Diana Ambrosana, e Colomba Quarracino, ed Angiola Stimola, ed Anna Maria Schiano, ed Anna Scetto di Marco; le quali tutte dicono similmente della gravidanza, dello sgravamento, e dell' essersi mandato in Napoli il bambino con una barca, che di Napoli stessa si era appostatamente fatta venire. Conteste a costoro è Carmina Florentino, la quale dice di avercelo posto in credenza l' Angiola stessa, dicendole della

(1) *Fol.* 87. *ad* 89.

della parola del maritarla, della pregnezza, e del parto ..

Ma in simili faccende qual testimonianza più viva potrà aversi di quella, che ne rende Anna Schiano di Petruzzo? Ella dice, che temendo non esser carcerata, andò a dormire con suo marito una notte nel palagio reale, e vide il Governatore entrare nella camera d' Angiola, e prender di lei quel diletto, oltre al quale niuno maggiore ne può amore prestare. E quindi volendone il Governatore uscire, urtò nel letto di essa Schiano, e pose una mano sul viso di lei, che per ischerzo disse: *soreca soreca*, mentre naturalmente stendendo le mani per allontanar quella del Governatore, ed incontrando il costui viso soggiunse: *E viene co ssa varva accossì pungente!* Di che l' Angiola la mattina la pregò, che di quanto la notte era avvenuto, ne avesse tenuto credenza.

Ed abbiam di più quel che Giambatista Scotto ne fa sapere con sua deposizione, che l' Angiola, cioè, dopo che si fu morto suo marito, andava ella tutte le notti a ritrovare il Governatore nel suo appartamento, arrecando seco un buon fiasco di vino, che gli faceva prima bere, a renderlo forse più gagliardo cavaliere alla battaglia.

Ora ognun comprende, senz' altra opera nostra, quanto gravissimo delitto sia l' adulterio, e quanto massimamente tale addiviene, cotanto scandalo arrecando, e commettendosi da persona destinata all' amministrazione della giustizia, il cui esempio dee esser norma de' cittadini alla sua cura commessi. Ma Dio buono! di qual esemplarissimo gastigo egli non si è reso meritevole, avendo avuto la sfrontata audacia di commetterlo, abitando nel palagio reale della Maestà del

del Re Cattolico, le cui mura ancora ben dovevano di continuo con acerbo morso sua coscienza affliggere, e tormentare.

Ma che arreca egli mai il Governatore in iscusa di sì enorme delitto? Altro non dice, che abitava il palagio reale, perchè così i suoi predecessori fatto avevano. Bene sta; ma non se gli reca già a delitto l'avere il palagio reale abitato; l'averlo bensì sporcato sì bruttamente, e prostituito sì bene: Che l'Angiola gli faceva da serva, comechè altrove con molto maggior rispetto e' ne parlasse: E finalmente ch'essendone stato accusato al Re, questi nè lui aveva gastigato, nè scacciata l'Angiola avea dal palagio. Egli è vero, che il puzzo ne giunse fino in Napoli al Re, il quale cercò di saperne il vero; ma questo vero fu nascoso al santissimo Principe, che tanta malvagità non sapeva certamente presumere. Guai a lui, ed avesse quel gran Re saputo crederlo, che la sorte sarebbe stata di que' miserevoli cittadini, che non avrebbono al certo sì lungo tempo sofferta la barbarie di quest' uomo, come apertamente col solo narrare delle seguenti querele, si farà manifesto.

Ma quì per avventura ci fia opposto all'incontro, che non si può inquisire persona di sì fatto delitto senza querela delle parti. Ciò è verissimo, come noi dimostreremo contra il Governatore in altro luogo. Ma questa regola è da restrignerla non per tanto con certe condizioni (1), e vuolsi intendere, quando il fatto non divenga notorio coll'esame giuridico di testimonj, che per altri delitti essendo interrogati, han dovuto necessariamente

C

(1) *Marad. Adnot. ad sing.* 341. *ad pragm.* 1. *de Priv. Univ. n.* 8.

cessariamente, a manifestare in tutte le sue circostanze quelli, de' quali sono stati dimandati, far parola di questo, e sopra esso deporre.

Or questo è il caso del nostro Governatore, che avendosi dovuto, come appresso vedrassi, interrogare intorno alla causa di altri suoi delitti più testimonj, costoro sono stati costretti deporre della scandalosa pratica da lui tenuta con Angiola Assante.

Nè dobbiamo maravigliarci, che la G. C. della Vicaria non l'abbia su ciò interrogato col *monitus*, potendosene di leggieri investigar la cagione, senza brigarci noi di additarla.

QUERELA II.

Di Maddalena Scotto di Galletto, e Domenico di Virgilio.

NEl mese di Agosto dell' anno 1755 il Governatore fece per mezzo del suo Giurato Marcantonio Serleto citare Maddalena Scotto, perchè si fosse appresentata là, ov' e' reggeva la Corte. Ubbidì ella senza dare alcun indugio, allor che dallo stesso Governatore le fu a bocca ordinato, che nel real palagio, ov' egli abitava, indi a poco si fosse portata insieme col suo figliuolo Domenico di Virgilio, che non ancora aveva compito il terzodecimo anno dell' età sua. Esattamente la Maddalena eseguì il comando, con seco suo figlio conducendo. Nel cortile del suddetto real palagio ella, andandovi, ritrovò il Governatore col Giurato, ed Angiola Assante, della quale pocanzi ragionato abbiamo. Quivi il Governatore veggendola, ordinò di repente, che il figliuolo Domenico fosse

fosse senza frametterci indugio messo in carcere, dicendo alla madre, che ne dimandava il perchè, ch' e' tolte avea alcune spighe di grano d' India nel podere di Antonio Maria Porta. Tra il dolore, che l'afflitta madre sentiva, veggendosi il proprio figliuol carcerare, altro far non seppe, che consigliar colui, che di colà non si partisse, poichè essendo quella la casa del Re, gli sarebbe valuta d' asilo. Or quello, che maggior cosa è, ed a pena par da credersi, si è questo, che in tanta ira entrò il Governatore per cotesto consiglio, che incontinente ordinò, che si fosse flagellata la madre, dandosele cento bastonate; le quali, s' ella non ebbe tutte, fu solamente la tenera intercessione dell' Angiola, che il vietò; ma sì ne fu concia, che ne portò parecchi dì le lividezze sul corpo.

Ordinò quindi il Governatore, ch' entrambi, cioè la madre, ed il figliuolo fossero incarcerati, ed avendo ne' susseguenti giorni fatto opprobriosamente per la Città frustare il figliuolo colle spighe appiccate alla gola, ed in sul cappello, il quarto giorno diè loro la libertà.

Si è dunque la madre querelata delle bastonate fattele ignominiosamente dare, dell' ignominiosa frusta il figliuolo, ed entrambi dell' indebitamente sofferta carcerazione.

Per rispetto delle bastonate si è sovvenuto al difetto della pruova effettiva dell' *in genere*, la quale non si poteva avere, colla pruova *suppletoria*. Caterina Romeo (1) ha deposto le lividezze vedute da essolei sulle carni della Maddalena, ed ha deposto similmente del costei lamento immediato, o sia *conquesto*,

 sul

(1) *Fol.* 18. *del* 2 *vol.*

ſul quale altresì han depoſto Antonia (1), e Carmina Sbaraglione (2); le quali tutte ſoggiungono, che troppo donna da bene ſia la Maddalena per non poterſi creder, che mentiſſe, lamentandoſi di ciò, che non aveſſe ſofferto. E della ſpezie, poichè altro teſtimonio non v' era, che il ſolo Giurato Serleto, coſtui in tutte le ſue circoſtanze depone il fatto, e di fama non ſolamente le ſuddette Romeo, e Sbaraglione, che Pietro Zucchero (3) ſimilmente. Or ſebbene la fama non faccia da per ſe ſteſſa alcuna pruova; tuttavolta quando ella ſia conforme all' indole di colui, di cui ragiona, o ſoſtenuta dal detto di alcun teſtimonio, ovvero da altro, ancorchè piccioliſſimo indizio, ajutata; non v' ha dubbio, che coſtituiſce la pruova, e ſpezialmente di que' delitti, de' quali altra più lucida, e viva aver non ſi poſſa, come in queſto fatto ſarebbe, già che dalla ſteſſa depoſizione del Governatore medeſimo ſi ha, che altri non v' era preſente, che il ſolo Giurato Serleto. Tutto ciò acquiſta forza maggiore dalla qualità del Governatore, ch' è regio Uffiziale, de' delitti de' quali le ſemplici congetture, ed i leggieri indizj, naſcenti dalla veriſimilitudine, coſtituiſcon la pruova (4), anzi anche i teſtimonj ſingolari la formano (5).

Ma trapaſſando alla carcerazione della madre, e del figliuolo, queſta è depoſta dallo ſteſſo Giurato Serleto (6), e dal Zucchero (7), l' uno per averla eſeguita; e l'al-

(1) *Fol.* 19.
(2) *Fol.* 21.
(3) *Fol.* 133 *vol.* 2.
(4) *Cap. Rob. Vulgaris famæ.*
(5) *Pramm.* 4. *de Mun. Offic.*
(6) *Fol.* 16.
(7) *Fol.* 133.

e l'altro per aver egli tenuta in luogo di carcere la donna, e di pubblica fama, e di *conquesto* dalla Romeo, e dalle Sbaraglione; ma egli il Governatore in sua deposizione senz'ombra di scrupolo il confessa, come di quì a poco dirassi.

La frustatura finalmente viene contestamente deposta dal più volte menzionato Serleto (1), da Francesco Castaldi (2), da Francesco Mazzella (3), da Niccolò Cacciottolo (4), da Michele Avella (5), da Lorenzo Mazzella (6), e da Vincenzo Palumbo (7): nè dal Governatore è negata.

Ma acciocchè manifestamente appaja la verità di sì fatti reati, sentiam che ne risponda egli il Governatore su ciò interrogato (8). Egli dice, che Domenico Virgilio rubasse le spighe del grano d'India, e che ciò faccendo tolse il cibo non meno a' fagiani, che a' sorgi; onde venne ad arrecar disturbo alla real caccia. Soggiugne, che avendoselo fatto chiamare, l'aspettò sulla soglia del real palagio, acciocchè nel cortile non entrasse, ma che ciò non ostante, ch'essendo egli venuto con sua madre, vi entrarono amendue. Indi ch'egli ne ordinò la carcerazione, quando la madre il consigliò di non partirsi di là entro, essendo sicurissimo asilo; ma avendo egli premuto il Giurato, perchè il carcerasse, se ne entrò

(1) *Fol.* 16.
(2) *Fol.* 23.
(3) *Fol.* 24.
(4) *Fol.* 26.
(5) *Fol.* 27.
(6) *Fol.* 28.
(7) *Fol.* 29.
(8) *Fol.* 39. *del* 4 *vol.*

trò in suo appartamento, volendo con ciò farci credere, che le bastonate furon date alla donna di capriccio del Giurato, non già d'ordine suo.

In primo luogo noi diciamo, che s'egli tanto sapeva, che troppo rispettabile fosse l'asilo del palagio reale, che ne voleva impedire l'entrata; perchè, poichè coloro entrati vi furono, egli colla dovuta religione non ne venerò il dritto? Ma chi mai vorrà credere, che di suo capriccio il Giurato bastonasse la donna, e la bastonasse nel cortile reale? Ma della carcerazione della donna medesima se ne vuol anche forse dar colpa al Giurato? Avvertito non per tanto, che ciò era del tutto inverisimile, quando fu rinfacciato col *monitus*, disse che semplicemente aveva ordinato l'arresto della donna (1). Perchè dunque carcerarla, e carcerata trattenerla niente men che quattro giorni? Qual delitto ella commise? Sarà delitto, e sì grande l'avvertire suo figliuolo, che dal rispettabilissimo asilo il piè non traesse? Son troppo gravi le parole dell'Imperador Leone (2), perchè noi dobbiamo raccordarle a' Signori giudicanti, e pregar loro insieme di averle presenti in tutta la presente causa. Esse dicono: *Quæ delicta sola animi nequitia committuntur, neque venia tribuenda, neque inferendæ pœnæ effugium concedendum est.*

L'aver poi fatto ignominiosamente frustar per l'Isola colle spighe sulla testa, ed altre appiccate alla gola il ragazzo, egli in sua deposizione non sapendo negarlo, solamente ne afferma d'averlo fatto per isbigottir col terrore gli altri ragazzi, perchè d'allora innanzi arrischiati non si fossero di far simili

(1) *Fol. 137. del 4. vol.*
(2) *Const. 96. de sepulc. viol.*

li ruberſe. Ma quello, che maſſimamente aggrava, e dà maggior peſo a queſti delitti, è il rifletterſi, che dee preſumerſi falſa la colpa accagionata al figliuolo di aver rubato le ſpighe del grano d' India; poichè apertamente ſi coglie dalla depoſizione fatta innanzi al Commiſſario della Campagna da Anton Maria Porta padron del podere, onde ſi voglion eſſere ſtate quelle ſpighe rubate, di non eſſer mai quel furto avvenuto (1); ed il rifletterſi ſimilmente, ch' egli il Governatore procedè a' narrati gaſtighi ſenza proceſſo di ſorte alcuna. Conobbe il Governatore di quanta importanza foſſe coteſto; onde diſſe in ſua depoſizione, che ad iſtanza del guardacaccia di quel partimento ne avea preſa l' informazione. Ma che perciò? Coteſta informazione non ſi è ritrovata nè preſſo il Maſtrodatti della Corte (2), nè preſſo la Soprantendenza della caccia (3). Ed egli che hà preſentate tante e tante carte del tutto inutili, ſe non quanto ſervir poteſſero, ſecondo forſe egli ſi è luſingato, a render sì faſtidioſo lo ſtudio de' ſuoi proceſſi, che ſe ne doveſſe per noja tralaſciar la lettura, egli non ha curato preſentar coteſta informazione, che da sì grave delitto l' avrebbe potuto in qualche modo rilevare. Ma paſſiam oltre.

QUE-

(1) *Fol.* 15. *del* 2 *vol.*
(2) *Fol.* 12. *del ſud.* 2 *vol.*
(3) *Fol.* 13.

QUERELA III.

Per Michele Scotto di Vettime.

DE' maltrattamenti fatti a costui dal Governatore, essendoci egli trapassato, ne produsse la querela il Sindaco. Era lo Scotto muratore, e facendo l'intonaco interiore d'una camera della casa di Niccolò, e Domenico Castigliola, fu dal Governatore chiamato nella strada, e dimandato, che si facesse in quella casa; cui egli rispose: l' intonaco del di dentro d' una stanza novellamente fabbricata; ond' egli alterato riprese: *Briccone, così s' intonaca la camera? state facendo rumore per intorbidare le cove de' fagiani:* e così dicendo gli diè sul viso sì fatto colpo di bastone, che tutta la bocca insanguinata ne rimase al miserabile Michele. Depongono questo fatto Niccolò (1), e Domenico Castigliola (2), e Vincenzo Scotto di Freca (3); de' quali, coloro, che presenti non si trovarono al fatto, affermano di aver veduta gonfiata la guancia dello Scotto. E se il Commissario della Campagna non intese Porzia Vicedomini vedova di esso Scotto, egli si fu, poichè trovossi assente nel tempo dell' informazione (4). Ma tanto ne basta a noi, se in sua deposizione il Governatore non seppe negar l'accaduto, contentandosi soltanto dire, che non già il percosse, ma che il toccò semplicemente col bastone in sulla

(1) *Fol.* 34.
(2) *Fol.* 38.
(3) *Fol.* 36.
(4) *Fol.* 30. *dello stesso vol.*

fulla fpalla (1), forfe per vezzo; e ciò fece, perchè ivi prefso vi avea una fagiana proffima a far l'uova; la quale ben poteva a quel rumore facilmente fconciarfi, dando di ciò filofofica ragione, cioè, che altre volte un femplice latrato d'un cagnolino era ftato da tanto. Ma chi non fa, con buona fua pace, che il folo fentirfi vicino un natural nimico, come natural nimico è il cane agli uccelli, può quello operare, che ogni grandiffimo rumore non farebbe. E qual rumore può far mai di grazia il metterfi l' intonaco interiore ad una ftanza? Per tanto poco adunque i vaffalli del Re fi baftonano ignominiosamente in fulla ftrada? Tanto far non fi può ancor che rei foffero, e molto meno da coloro, che fono fcelti all' amminiftrazione della giuftizia, che d' effer giufti più di ogni altro debbono dar certiffime pruove.

QUERELA IV.

Di Stefano Schiano di Zenife, e di Niccolò Ambrofano.

FU in Procida un rivenditore, il cui nome è Stefano Schiano di Zenife, il quale comperò da un ragazzo dell' età di otto in nove anni, che avea nome Salvadore, alquanti chiodi vecchi della valuta di tre *tornefi*; dopo di che efsendofi ufcito di bottega per alcuna fua bifogna, ritornandovi, i fuddetti chiodi comperati più non rinvenne; perchè facendo penfiere, che lo ftefso ragazzo, che venduti gliel'avea, gli avefse ritolti, difse verfo lui efclamando: *Oh Dio*

D *tu*

(1) *Fol. 41. del 4. vol.*

tu mo t' hai tornato a piglià li chiuovi! Tanto baſtò, che il Governatore mandò per lui il dimani con ordine, ch' egli non doveſse laſciar per coſa alcuna, che incontanente nel real palagio, ov' egli albergava, non ſi foſse portato. Per la qual coſa il Zeniſe ſenza inframettervi dimora nel ſuddetto real palagio ſi appreſentò; dove per ſua forte ſciagura in vece di ritrovare il Governatore, ſi abbattè nell' Angiola, che motteggiando gli dimandò, ſe mai andato foſse a ritrovar Maria ſua moglie, colla quale ella ſapeva, che colui era in briga. A tal dimanda, poichè forſe il Zeniſe non ſapea coſa dir ſi voleſse, por la bocca in Cielo, riſpoſe anch' egli piacevolmente, dicendo, che il ſolo oggetto di ritrovar lei l' avea ſin colà ſpinto. Di che ſentendoſi oltraggiata la buona Damina; e ſeco penſando di non laſciargliela portare impunita, il minacciò, che di tanta arroganza l' avrebbe fatto pentire. E tutto ch' egli ſi ſcuſaſse proteſtando, che per iſcherzo ſi era oltre avanzato a così motteggiarla, non potè a verun patto implorarne il perdono; ma nuovamente l' offeſa Damigella, minacciando, gli ripromiſe di fargli ſentire di quelle sì fattamente ſconce parole non leggier pentimento. Il Zeniſe intanto, poichè ſeppe, che fuori era il Governatore, a caſa tornoſsene. Ma il ſeguente mattino fu egli di nuovo, e con maggior iſtanza chiamato dal Governatore. Andovvi, ed eſsendogli venuto in preſenza là, dov' egli Corte reggeva, così come il vide, con mal viſo gli diſse, che ſaputo avea aver eſso Zeniſe empiamente beſtemmiato. Nè perch' egli il negaſse con viſo fermo, e coſtante, come colui che beſtemmiato non avea, potè a partito del Mondo piegar l' animo del Governatore, ſicchè nol mandaſse, ſiccome avea ordinato, le-

gato

gato tra' sbirri, perchè nella pubblica piazza a vergognoſiſſimo ſcherno foſſe ad un gran tempo ritenuto con la sbarra alla bocca, che *taccariello* comunemente ſi chiama.

Ma a queſta malvagia derrata non laſciò il Governatore di fare una mala giunta. Veggendoſi in piazza coſtui far colla sbarra alla bocca così vergognoſa moſtra di ſe, ciaſcuno diceva: certo egli non può aver beſtemmiato nè Iddio, nè i Santi del Paradiſo, non eſſendo ſtato mai nè uomo iracondo, nè malvagio; ma eſſer potrebbe, che l'Angiola bensì della terra beſtemmiato aveſſe. E veramente orribil beſtemmia fu quella di riſpondere a coſtei, che la voglia di ritrovarla tratto l'aveſſe a caſa il Governatore. Le quali parole come giunſero alle orecchie del Governatore, così lui, d'ira, e di cruccio fremendo in gran furore acceſero. E poichè tra gli vizj, che con più abbondanti redini ne' maggiori diſordini ne traſporta, ci pare, che l'ira ſia quello; appena inteſe, che Niccolò Ambroſano o ne poteſſe eſſer l'autore, o ne poteſſe l'autore ſapere, che di preſente ordinò, che ſenza alcuna dimora foſſe arreſtato, volendo ad ogni coſto, che quegli additato gli aveſſe, onde foſſe ſurta quella mala voce. Ma per forte ſciagura era coſtui del tutto digiuno di chi avea così penſato, e molto più di chi tra la moltitudine ſparſo l'avea, perchè non potendolo con certezza affermare, fu ſtretto in carcere, del quale tanto potè eſſerne libero, quanto di là a nove giorni fu miſeramente aſſalito da fieriſſima colica; onde ſtette preſſo a così finire i ſuoi giorni, ſecondo atteſtarono i Medici, che per ordine dello ſteſſo Governatore il viſitarono. Ma come ne fu egli mai ſcarcerato? Non altrimenti che coll' obbligo di ritornarvi di bel nuovo così toſto come ſarebbe guarito.

Ci mette fuor di briga il Governatore per rispetto della pruova di questi fatti. E' dice in sua deposizione (1): *Conosco molto bene il suddetto Stefano Schiano di Zenise in occasione di essere stato assai volte inquisito in quella Corte, e per averlo ammonito, e ripreso a corriggersi della bestemmia, di cui è stato, ed è tuttavia notorio delinquente, tantochè nell' anno* 1758 *presane informazione della bestemmia :* mannaggia lo Santo, che te mantene, fora Dio, *lo esposi in Piazza con mordacchio in bocca: ed in tale occasione si sparse voce, che si mortificava per aver detto parole offensive ad una figlia del Custode del real Palazzo, qual cosa essendo pregiudiziale alla buona opinione della giustizia, che io amministrava, fatto esame, fu chiamato contesto Niccola Ambrosano, il quale parendomi troppo chiaro, che occultava chi avea sparsa detta ingiuria, stimai di tenerlo in arresto circa una settimana, e dopo l'escarcerai, per avermi fatto vedere, ch' era infermo.*

Confessa egli dunque in prima di avere esposto il Zenise con la sbarra in bocca nella pubblica piazza, e facci sapere averlo fatto tra perchè costui era notorio bestemmiatore, e *perchè avea presa informazione della bestemmia : mannaggia lo Santo, che ti mantene, fora Dio*. Or cotesto è intieramente falso; conciossiachè tanto manco, che in virtù dell'informazione l' avea egli carcerato, quanto è vero, che l' informazione lungo tempo dopo avergli dato il gastigo fu presa: anzi poichè in essa informazione non vi ha verbo, che costui fosse notorio bestemmiatore, nè solito a bestemmiare, e' sempre più resterà di suo mendacio convinto il Governatore. Nè sapremmo capire in qual modo le parole, che si accagionano al Zenise, si possano

(1) *Fol.* 41. *a t. del* 4. *vol.*

ſano per beſtemmia qualificare, come di quì a poco, che la ſuddetta informazione eſamineremo, ſarà dimoſtrato.

Confeſſa egli più avanti ancora in ſua depoſizione di aver carcerato l' Ambroſano, come teſtimonio renitente a manifeſtare chi divulgato aveſſe, eſsere ſtato dato a quella pena il Zeniſe non già per la beſtemmia, ma per l' Angiola sì bene. E confeſſa altresì di averlo indi abilitato a cagion di ſua graviſſima infermità. Ecco dunque, che de' ſuoi delitti, è bello, e confeſso il Governatore. Reſta perciò da eſaminarſi, ſe in quello, che dice in ſua diſcolpa, ſia egli ſpergiuro, e falſario giuſta l'iſteſsa ſua informazione, ovvero, per me' dire, giuſta que' ſcartafacci, a' quali ſi dà il nome d'informazione. E come tali da riputarſi non ſaranno? In eſſi non vi ha denunzia di alcuno, nè iſtanza in verun modo. Ma queſto è poco: non vi ha decreto ordinante, che l' informazione ſi prendeſse; non vi ha nè tampoco citazione del Zeniſe, il quale ſi ritrova innanzi al Governatore, non ſapendoſi nè il perchè, nè il come, nè per ordine di cui. Egli viene interrogato: (e quì comincia il proceſſo) *Per qual cauſa ſei ſtato eſpoſto col taccaro in bocca* (1)? Or da queſta interrogazione non ſi ravviſa egli più chiaro, che il Sole non è in ſuo fitto meriggio, che il Zeniſe prima patì la pena del ſuo ſuppoſto delitto, e poi del ſuo ſuppoſto delitto fu preſa la ſconcia informazione? Spergiuro, e falſario ſarà dunque il Governatore, ſe in ſua legittima giurata depoſizione pur diſse: *Preſane informazione delle beſtemmie &c. lo eſpoſi*. Alla narrata dimanda ſi fa riſpondere dal Zeniſe: per aver beſtem-

(1) *Fol* 44. del *vol.* 1.

ſtemmiando detto : *mannaggia lo Santo, che ti mantenè, fora Dio*.

Siegue il Proceſso colla depoſizione di Paolo figliuolo del Zeniſe. Ed il noſtro buon Governatore eſamina egli il figliuolo contra del Padre (1)? S'interroga coſtui : *Se ſa la cauſa, per cui Stefano Schiano di Zeniſe è ſtato col taccarello in bocca eſpoſto al pubblico, e ſapendolo, da chi, come, e quando*. Riſponde egli, che da alcuni avea inteſo dire, per aver beſtemmiato, e da altri per cagion dell' Angiola.

Si vede in oltre eſaminato Franceſco Matareſe (2), che depone di veduta per riſpetto della sbarra in bocca; e per riſpetto della cauſa, che altri dicevano, per aver beſtemmiato qualche Santo, ed altri per aver detto parole non oneſte a Roſa Aſsante. Ma quì non ſarà fuor di propoſito il notare qual altra interrogazione a coſtui ſi fece. Eccola : *Che abbia eſſo teſtimonio giudicato, e ſe ſa il giudizio fattone da detti marinari, e perſone alle quali l'ha raccontato*. A che riſpoſe : *Io giudicai eſſere ſtato poſto il taccaro per le male parole dette alla riferita Roſa, e così anche giudicarono li detti marinari, dicendo : ce lo bole pe la male parlare*.

Or ſe ſi aveſse a far giudizio da queſta informazione, ogni ſano intelletto crederebbe, che il Zeniſe era ſtato così punito per cagion dell'Angiola; conciossiachè s'egli foſse ſtato sì notorio beſtemmiatore, come il Governatore pretende, chiccheſſia che l'aveſse inteſo colla sbarra alla bocca, non avrebb'egli alla prima ſenza eſitazion veruna detto, ciò eſſergli per la beſtemmia accaduto? Ma chi non vede, che queſta informazione

(1) *Fol.* 46. del 2. *vol.*
(2) *Fol.* 47. del *detto vol.*

zione non ha nulla che fare colla supposta bestemmia del Zenise; nè colla pena, ch'egli ne portò? E porchè ci conviene infermare cogli infermi, proseguiamo innanzi.

Non contento il Governatore di aver esaminato il figliuolo contra del padre, ora esamina ben anche la figliuola, che si chiama Angiola Rosa (1), la quale similmente dice, che altri accagionarono la pena da suo padre sofferta all'aver bestemmiato; ed altri all'aver detto parole improprie a Rosa Asante. E finalmente che dal padre stesso avea risaputo, ch' era stata la causa l'aver detto adirato contra un ragazzo: *mannaggia chi te mantene*, *fora Dio*.

A questa siegue la testimonianza di Michele Scotto, che dice aver saputo dalla suddetta figliuola del Zenise, che non mai la bestemmia era il delitto del suo padre, ma l'avere impropriamente parlato con Angiola Asante, non già con Rosa, come alcuni dicevano; e soggiung' egli, che avendone domandato Michele Asante fratello dell' Angiola (2), colui gli rispose di non saperlo, ma che sospettava, che così fosse. Nè si resta di dire esso testimonio, che siccome giusto sarebbe stato il gastigo, se fosse sulla bestemmia caduto; così egli il riputava ingiustissimo, quando fosse stato dato per cagion dell' Angiola.

Niente difformi sono le susseguenti deposizioni di Giacinto Quarto (3), di Andrea Piacentino (4), e di Domenico Palumbo (5), e finalmente di Niccolò Ambro-

(1) *Fol.* 48. dello stesso *vol.*
(2) *Fol.* 49. del *vol.* istesso.
(3) *Fol.* 50.
(4) *Fol.* 51.
(5) *Fol.* 52.

brosano (1), la cui deposizione fu con tutte le altre ricevuta, e scritta. Ci dica or di grazia il Governatore, come giustificherà egli la carcerazione dell'Ambrosano, qual testimonio renitente, secondo egli dice, quante volte avea ricevuta la sua deposizione, e l'avea scritta coll'altre tutte? Coteste cose non manifestano esse la violenza, e l'ingiustizia, che operò, nel tempo stesso, che mendace, e spergiuro il dimostrano? Termina il processo col memoriale dell'Ambrosano, ch' espone essere da otto dì in carcere, ed afflitto da fortissimi dolori colici: col decreto del Governatore, con cui si destinano i Medici per osservarlo: ed ultimamente colle fedi di essi Medici, e col decreto di abilitazione coll' obbligo di ritornare alle carceri sì tosto come guarito si sentisse.

Tralasciam noi quì di notare, che dal detto de' Testimonj agevolmente si coglie, che sia falso il processo, e dal Governatore molto tempo dopo foggiato. Il giorno ventisei di Giugno il Zenise soffre il gastigo: lo stesso giorno si sente la sua deposizione, e si esamina Paolo suo figliuolo. Il dimani, che il giorno ventisette correa, appajono esaminati il Matarese, e l' Angiola Rosa. Quindi con contrario passo si ritorna al giorno innanzi, e si esaminano lo Scotto, il Quarto, ed il Piacentino. Di più il Matarese, e l' Angiola Rosa esaminati il dì 27 raccontano il fatto, che accaduto era il dì precedente, come fosse seguito la stessa mattina, che si esaminavano. Lo Scotto, il Quarto, e il Piacentino all' incontro, che si esaminano il dì 26, in cui il fatto avvenne, il depongono come successo il giorno precedente. Son cose coteste, che non accaggion di leggieri, quando non si fog-

(1) *Fol.* 53.

si foggia di capo una falsa informazione. Ma di più. Il fatto, secondo si è detto, accadde il dì ventisei, e l'Ambrosano fè il suo memoriale, e disse, che da otto giorni dopo quello accaduto si ritrovava egli nel carcere. E ciò va benissimo; ma come accorderem questo colla data del decreto, che fosse l'Ambrosano visitato da' Medici, la qual è del dì sei di Giugno? E tralasciando tutte coteste cose, a che può giovare al Governatore cotesta informazione? Non certamente per lo gastigo dato al Zenise, se la suddetta informazione stessa ne fa chiaro di essere stata foggiata dopo che colui sofferse il gastigo. Ma ripiglia il Governatore dicendo, che aveva prima intesi alcuni testimonj senza scrivergli, e così parimente il Mastrodatti ne afferma. E poichè al detto di costoro non si può dare alcuna fede, ne additino, dove furon notati cotesti testimonj, giacchè le loro deposizioni non furon distese? Ma noi diciam ancor di più. Figurisi, che sì galante informazione fosse stata effettivamente presa prima di darsi il gastigo al Zenise, come potrà dirsi, che con questa informazione costi il costui reato? Alla qual cosa volgendoci, innanzi ad ogni altro veggiamo, se le parole, che falsamente si attribuiscono al Zenise, contengano bestemmia.

Bestemmia è, quando a Dio si attribuisce quel, che non si conviene, ovvero quando da lui si rimuove quel, che lui si conviene, che leggiadramente forse in brieve motto ne volle fare intendere Gerocle, dicendo, esser la bestemmia: *impia contra Deum optare*. E così scritto si ritrova eziandio appo il Bomero (1), laddove disse: *Blasphemia sine dubio est crimen publicum, sed non aliter, quam si quis sciens, volensque, & dolo ma-*

(1) *Jus Eccl. lib. 5. tit 17. §. 49.*

lo, & sic non ex errore solo mentis, Deo, vel Christo speciatim maledicit, vel honorem ejus conculcat. E comechè bestemmia ancor fosse l'offender coloro, che, siccome noi siamo; furon mortali, e bene i suoi piaceri, mentre furon in vita, seguendo; sono con Dio eterni divenuti, e beati; tuttavolta, secondo ne avverte il Dottor S. Tommaso (1) cotesto avviene da che il dispregio de' Santi, che da Dio ogni santità riconoscono, in Dio ritorna; ed ecco le sue parole: *Sicut Deus in Sanctis suis laudatur, in quantum laudantur opera, quæ in Sanctis suis efficit; ita & blasphemia, quæ fit in Sanctos, ex consequenti in Deum redundat.* Cotesto tenendo noi per fermo, siccome è senza dubbio, di leggieri scorgeremo, che le parole, che falsamente si attribuiscono al Zenise, escludono del tutto ogni bestemmia, come quelle, ch'espressamente n'eccettuano Dio. Egli è vero non per tanto, che con più larga misura fu considerato altre volte il significato di questo vocabolo, e massimamente nelle Sagre Scritture: poichè qualunque detrazione, e mancamento di onore, che in parole facevasi altrui, fu bestemmia chiamato (2). Quindi, commentandosi S. Matteo (3) fu scritto: *Blasphemia non significat speciale illud peccatum, quo Deus solus læditur, prout plerumque a Scholasticis, aliisque describi solet: sed generalem quamlibet læsionem, qua fama alterius lædi potest, & solet. Et hoc pacto in Sacris usurpari solet, uti ex infinitis locis patet.* Ma ora non si userebbe in sì fatto significato, se non come traslato, e quasi tolto in presto da' legittimi possessori

(1) *Sum. 2. 2. quæst. 13. art. 2.*
(2) *Theophil. in 1. ad Corinth. 4. pag. 195.*
(3) *Cap. 16. v. 20.*

sori; la qual cosa volendo noi fare, ben si potrebbe dire, che il Zenise in quelle parole, che veramente profferì, avesse bestemmiata l'Angiola, di che per tutto ciò non dovea sì gran pena portarne, anzi era leggiermente da condonare: *Quicumque*, dissdisse lo stesso Redentor nostro, *dixerit verbum contra filium hominis*, che pur era egli stesso, *remittetur ei: qui vero Spiritum Sanctum blasphemaverint*, *illis non remittatur*. Coteste divine parole fanno il fondamento di quella teologal dottrina, che di leggieri si perdonava la bestemmia, che l'umana natura di Cristo unicamente offendeva, laddove quella, che la Divinità oltraggiava imperdonabile addiveniva, e bestemmia contro lo Spirito Santo fu detta. Questa sentenza mise tanta radice, che il citato Padre della Chiesa Teofilatto (1) non si arrestò di ragionare, che non peccavano gli Ebrei, quando la sola natura umana del Salvador nostro, bestemmiando, offendevano. Ma quanto in ciò indulgente questo Padre si fosse dimostrato, ferma credenza portiam noi, che se egli a nostri dì vivuto fosse, ed avesse conosciuta l'arroganza, e l'alterigia del Governatore, punto non avrebbe esitato a dir, ch'egli di continuo bestemmiasse, poichè ci lasciò scritto (2): *Procedente malitia ad Deum usque injuria pertingit. Quomodo enim aliquis adversus hominem arrogans fuerit, sibi omnem virtutem adscripserit: tum enim blasphemus est.* E tornando al proposito nostro, dal quale troppa vaghezza ci ha forse alquanto lungamente rimossi, diciamo, che il Governatore, per potere inquisire il Zenise di bestemmia, dovea provare *l' ingenere*, il

 qua-

(1) *In Matth. cap.* 12.
(2) *Loc. cit.*

quale nella bestemmia si pruova (1), provando, che le parole, che alcuno abbia profferite, contengono in se bestemmia non meno per l'efficacia delle stesse parole, che per l'uso del luogo, ove sieno state profferite. La qual cosa non solamente non ha curato il Governatore di fare, ma non vi ha testimonio, che mostra di sapere quali furono le parole, che il Zenise, bestemmiando, disse. Anzi chi mai depone, che il Zenise fosse solito a bestemmiare? Ma dirà il Governatore: non è la figlia, che per detto del padre stesso ne afferma, che avesse egli profferite quelle parole: *mannaggia chi ti mantene*, *fora Dio*. Farà dunque pruova il detto della figliuola contra del padre suo, ancorchè esse parole bestemmia contenessero? Ed in oltre farà mai pruova la confessione stragiudiziale del padre? Troppo requisiti ci vogliono a far sì, che una confessione stragiudiziale faccia, non che altro, un indizio a tortura (2).

Ma ci è, ripiglierassi, la confessione giudiziale del padre stesso. Sì, se fosse cotesta vestita, secondo dicono i legisti. La nuda, e semplice confessione del reo, è trop-

---

(1) *Muscat. Pract. Crim. de Blasphem. n.* 8.

(2) *Menoch. de præsumpt. lib.* 1. *præsumpt.* 89. *Jason. de indic. tract.* 8. *cap.* 3. *n.* 16. *Guazzin. ad defens. reor. defen.* 32. *cap.* 34. *n.* 20. *Pont. cons.* 62. *n.* 2. *lib.* 2. *Farinac. qu.* 82. *n.* 33. *& seq. Conciol. verb. confessio resol.* 13. *n.* 15. *Foller. in sua pract. part. prim.* 2. *n.* 10. *Bertaz. cons.* 396. *n.* 11. *lib.* 2. *Cartar. in pract. in* 2. *tract. de indic.*, *& tortur.* §. septimum indicium. *Thesaur. decis.* 79. *n.* 29. *Pollic. de Praem. Reg. Aud. tit.* 10. *cap.* 35. *n.* 19.

è troppo noto , che nulla vale (2) : imperciocchè l'uom libero non è egli de' membri suoi il padrone (1). Per tutte le vie adunque, che si riguarda questa informazione, non potrà ella mai giustificare la condotta del Governatore per rispetto del Zenise, e lui del suo delitto scusare ; anzi ogni sano intelletto da essa informazione argomenterà di leggieri, che il Zenise quella pena sofferse solo per essersi sconsigliatamente avvisato di non venerare, qual Angiola celestiale, l'Angioletta del Governatore.

Molto meno potrà essa informazione giovare per rispetto dell'Ambrosano. In qual guisa si carcera costui come testimonio renitente quando che la deposizione sua fu ricevuta, e scritta, ed uniforme si ravvisa al detto degli altri? Ed ancorchè fosse stato giustamente carcerato qual testimonio renitente, come si ritiene un testimonio nove giorni in carcere, e tanto si abilita con obbligo di ritornarvi tosto, come guarito si sentisse, quanto ne diviene gravemente infermo? E questa infermità si fa prima costare con farlo da due Medici osservare, come se reo di gravissimo delitto fosse stato? Violenza esser diremo adunque l'avere esposto in piazza il Zenise colla sbarra alla bocca per punirlo solamente di esser venuto in iscrezio colla Belcolore: e violenza maggiore la carcerazion dell'Ambrosano, che a solo oggetto si fece di avvilire il popolo, che sì mormorava della violenza fatta al Zenise.

QUE-

(1) *Brun. de indic. & tortur. part. 2. qu. 2. n.13. Foller. in pract. crim. rub.* & si confitebuntur *par. 2. sub. n. 15.*

(2) *L. liber homo ff. ad l. Aquil.*

QUERELA V.

Di Carmina Costagliola.

GRavissimo oltraggio credè Angiola Assante, che le fosse fatto, quando le rapportò sua nipote, per mezzo della quale avea fatto ricercare Carmina Costagliola di venderle quattro uova fresche, le quali per la cena del Governatore servivano, che la Carmina non avea voluto lasciarle al prezzo di un *grano*, e mezzo la coppia, volendone due *grana*. Per la qual cosa d'ira, e di cruccio fremendo, si dispose del tutto di prenderne ogni vendetta, nè seppe trattenersi dal dire: *me ne vago allo Palazzo, lo dico allo Governatore, e ce lo faccio vedere* (1). Nè a vuoto andò l'orribil minaccia. Il dì seguente la Carmina ricevè ordine di appresentarsi innanzi al Governatore, che in veggendola la salutò di pesantissima guanciata; ed indi per quanto avea forza la caricò di bastonate, nè, perchè quella si fuggisse, si ritenne egli dall'inseguirla, faccendola finalmente carcerare, e così tenerla per ventiquattr'ore.

Ecco colui, che in Procida ministrava la giustizia! In cotal forma sono i vassalli del Re, qualunque essi si fossero, ed in tal fatta guisa trattati? Porfirio Sichenzi (2), e Maria Lubrano (3), che per affari di giustizia fortunatamente si trovavan nell'anticamera del Governatore, contestamente depongono, che vide-

(1) *Fol. 60.*
(2) *Fol. 61.*
(3) *Fol. 62.*

videro la Carmina entrare dal Governatore, e che intesero le sue grida dicenti: *Mamma mia l' uocchio*; e che intesero battere con colpi di strumento da fiaccare; e finalmente, che videro il Governatore inseguirla fuggendo ella, ed intesero parimente ordinare la carcerazione. Maggior pruova di cotesta non saprebbe desiderarsi, ancorchè nessuno privilegio in questo caso la pruova avesse, laddove grandissimo ne ha. Ma di più Dorotea di Abbruzzo (1), e Leonora Ferrandino (2) depongono le immediate querele di lei, ch' esser donna da non mentire ne affermano; e depongono di veduta delle lividezze sotto l' occhio sinistro, e nella persona: E Pietro Zuccaro similmente depone d' averla tenuta carcerata, e vedute le contusioni (3).

Il Governatore all' incontro confessa in sua deposizione (4), che avendosela fatta chiamare, prima fortemente la riprese, ed indi sella a correzione carcerare, credendo con ciò, di assai bene scaricarsi di averla fatta imprigionare senza informazione. E' solamente negativo di averla sì brutalmente bastonata; ma sentendosi dalle narrate pruove così stretto, si rivolge ad attaccare la qualità de' testimonj.

Egli prima dice, che tra il detto de' testimonj, e la deposizione della querelante vi abbia varietà; conciossiachè dice la querelante, che all' Avemaria andò a casa il Governatore, dove aspettando si stava nell' anticamera. Il Sichenzi all' incontro afferma, ch' essendo egli alle due della notte andato dal Govenatore, seco menando la Lubrano, entrò dove esso Governatore nego-

(1) *Fol.* 64.
(2) *Fol.* 65.
(3) *Fol.* 133.
(4) *Fol.* 42. *del* 4. *vol.*

goziava, lasciando l'altra nell'anticamera. Questa depone, che tra le genti, che allora vide colà giugnere, vi fu la Carmina. Ecco dice il Governatore la contraddizione bella, e manifesta. La Carmina depone esservi andata all' Avemaria, e la Lubrano, che vi ci capitasse alle due della notte. Son troppo deboli fila coteste, alle quali attener si vuole il nostro Governatore. Poteva la Lubrano giugnendo non ravvisare alle prime la Carmina, e veggendola indi a poco, crederla giunta allora. Poteva la Carmina, quando giunse la Lubrano, esser per ventura uscita fuori per qualche sua urgenza, e, ritornando, far credere alla Lubrano, che in quel punto per la prima volta arrivasse. E tante altre cose accadèr potevano, che Dio vel dica. Basterà per tanto al fatto nostro, che tutti sien contesti, che alle due della notte la misera Castigliola essendo stata dal Governatore tanto bene senza pettine carminata, fu sì aspramente concia.

Soggiugne il Governatore, che poichè si vuol non men dalla querelante, che da' testimonj, che il fatto fosse avvenuto nell' inverno dell' anno 1759; non sarà vero, che il Sichenzi, e la Lubrano si ritrovassero in sua casa per l'esame della causa di Urbano Canisio, com' essi dicono che fu, essendo quell' esame fatto ad Ottobre del 1758 come da un attestato dello Scrivano del Consiglio, che quella causa attitava tra il Sichenzi, ed il Canisio, in cui si fa fede, che a quel tempo si trasmise il detto esame, nè altre provvisioni furono indi spedite ad istanza del Sichenzi (1). Ma poichè ben poteva il Canisio, che col Sichenzi litigava e fare altri atti, e spedire provvisioni, cotesta fede non pruova l' inten-

(1) *Fol. 299. 4. vol.*

tenzione del Governatore, al quale conchiudente, e saldamente pruovarla appartiene.

Oppone finalmente il Governatore, che la Lubrano sia parente del Sindaco di quel tempo, ed il Sichenzi suo nimico, avendo tenuto contro lui ricorso al Re N. S. Ma nè dell' uno, nè dell' altro pruova ne adduce. E cosa allega mai per causa dell' inimicizia? se il ricorso: questo semprechè si fosse in qualche guisa provato, anzi che la causa, l'effetto sarebbe di quella: *Ut repellatur testis*, dice il Grammatico (1), *requiritur probatio caussæ inimicitiæ capitalis; ac evidens, & in specie allegari*. E così altrove (2): *Ut dici possit contracta inimicitia, requiritur probari qualitas inimicitiæ in specie, nec sufficit in genere, nulla adjecta qualitate, nec causa inimicitiæ, quo casu non apparet probata inimicitia aliqua*. E preghiamo il Governatore a non credere, che l'inimicizia naturale del calpestare bruttamente la giustizia, e l'onestà contra la virtù per se sola sia bastante alla ripulsa, ch' e' potrebbe in tal guisa repulsare il Mondo intero.

QUERELA VI.

D' Ignazio, ed Anna Scotto.

DEesi ora sapere, che Ignazio Scotto di Marco, era per consanguinità congionto in quarto grado con Francesco Scotto di Carlo, col quale usava di continuo dimorando in Procida, ed al quale non tralasciava nella sua assenza di raccomandar sua moglie, che

(1) *Decis. 86. n. 4.*
(2) *Cons. 44. n. 6.*

per nome si chiama Anna Scotto di Pompeo, perchè l'avesse servita in quelle cose, che le potevano abbisognare. Frequentando Francesco in casa l'Anna, venne in talento al Governatore, e di sfrattare l'Anna da quella casa, ove abitava, e di far obbligar nelle forme non meno lei, che Francesco di non più conversare insieme (1). Questo basterebbe a far reo il Governatore di gravissimo delitto, avendo egli inquisito, senza querela delle parti, costoro di delitto, per cui le regie Prammatiche vietano potersi senza querela inquisire persona alcuna. Sentasi la Prammatica ordinata dal Conte di Harrac, e pubblicata il dì 21 di Luglio dell'anno 1731: *Ed all'incontro volendo noi soffocare questa semenza di tanta perigliosa conseguenza, la quale dagli Officiali delle Corti accennate, non ostante il divieto delle leggi, si alimenta o per malizia, o per pretesto di commettere estorsioni: abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio presso di noi assistente fare il presente banno, col quale severamente proibiamo a tutti, e singoli Officiali, e subalterni delle Corti sì Regie, che Baronali del Regno, di non procedere* ex officio, *e senza querele delle parti offese, ad atto alcuno nè delitti di stupro, o di adulterio sotto pena di privazione, o d'inabilitazione agli stessi, ed altri officj, ed altre riserbate a nostro arbitrio.* La qual Prammatica fu confermata con Dispaccio generale mandato in tutto il Regno da S. M. C., e l'adempimento di essa fu sotto nuove pene ordinato. Basterebbe questo solo, dicemmo, a far degno il Governatore di severissimi gastighi. Il Giureconsulto Paolo (2) così ne avverte: *Judex, qui contra Sacras Prin-*

(1) *Fol.* 74.
(2) *Recept. sentent. lib.* 5. *tit*, 25. §. 4.

Principum Constitutiones pronunciat, *in insulam deportetur*. E Marziano (1) con severità maggiore: *Judex*, *qui Principis constitutiones neglexerit*, *punitur lege Cornelia*. Ma al nostro Governatore parve nulla aver fatto fin quì. Egli mandò di notte il Mastrodatti accompagnato da turba di sbirri in casa l'Anna, la quale giustamente dubitando, che colà non fosse il Mastrodatti andato, che a fine di oltraggiarla, non volle a partito del Mondo aprir la porta. Quindi o per istizza, o per insinuazione riferì il Mastrodatti, ch' egli avea veduto un uomo scappar fuori per la finestra.

Il mattino, che a questa notte succedette, mandò il Governatore per l'Anna, la quale, essendovi andata, fu per ordine di lui fatta battere aspramente da un de' suoi sbirri, che avea nome Domenico Pisco, di un nerbo, che con parola non certo propria *Vulpino* volgarmente chiamandosi, noi innanzi per maggior chiarezza *vulpino* il diremo ogni volta. E poichè l'ebbe in tal guisa concia, la fe carcerare, e nel carcere ventiquattro giorni la ritenne (2). Lo sbirro Pisco depone il fatto (3) contestamente con Michele Assante di Gasparo (4).

Trattanto, mentre la sventurata Anna dimorava nel carcere, Francesco Scotto si avvisò, anche a preghi della Madre dell'Anna, di portar da mangiare ad un Porco, che quella in sua casa nutriva. Ecco il nostro Governatore, che imprigiona anche costui, come quegli, che contravvenuto avea ed all'ordine da essolui fattogli, ed all'obbligo, ch'e' sottoscritto avea di non

F 2 più

(1) *L. 1. ad l. Corn. de fals.*
(2) *Fol. 78. 83. e 133.*
(3) *Fol. 70.*
(4) *Fol 77.*

più trattar l'Anna. Or se il Governatore ebbe per fermo, che l'ordine di non trattar l'Anna si dovesse stendere fino al Porco, non dovrassi al sicuro aver per isconcia la credenza di Magometto di poter far credere al popol suo, che gli ordini, ch' e' fingeva ricevere dal Sovrano Facitor di ogni cosa per mezzo dell' Angelo Gabriello si stendessero non solamente fino all' Asino, ovvero altra bestia, che fosse, ch' e' cavalcava, la quale *Borak* si faceva chiamare, che alla pietra ancora, sopra le quali il *Borak* suddetto posava. Lasciasi intanto ad arbitrio di discreto ragguardatore, qual ne fosse più solenne testimonianza, se la pietra, che i Maomettani adorano, credendola sospesa in aria in mezzo alla Moschea di Gerusalemme, *Ilia* detta da loro, ovvero la carcerazion di costui, che i Procitani co' proprj occhi viddero. Finalmente ritornando a Francesco, fu anch' egli posto in libertà con rinnovar l' obbligo unitamente coll' Anna di non più trattare insieme. Ora è manifesto dagli atti la stretta parentela, che vi ha tra Francesco, e l' Anna, e costa sopra tutto l'onestà di questa Donna col detto uniforme del Parrocchiano, e dell' Economo di quella Chiesa parrocchiale (1).

Ma il Governatore intanto, che depone egli su questo fatto? Ch' e' ammonì l' Anna del conversar, che faceva con Francesco, essendo ciò di scandalo agli scolari (ha veramente saputo trovar coloro, che di leggieri si scandalezzano): ch' e' fece, che si obbligassero di non più conversare insieme; conciossiachè il Francesco andando la notte a ritrovar l' Anna, vi andava per la vigna di Gioseppe Lubrano, per la qua-

(1) *Fol.* 82. *e fol.* 83. del 2. *vol.*

quale andando, poteva danneggiare i fagiani. Tutto va bene, che andandovi la notte, e per entro la vigna scandalezzava i scolari, e dannificava i fagiani; ma il Governatore ben potea farlo obbligare di non andar per la vigna, se mai era vero; poichè non costa che pur ci andasse, nè di saperlo potrem mai noi esser certi, da che allora Francesco avrebbe dovuto entrar per la finestra non più per la porta. Ma togliendo il credere, per certezza, poichè altro non si puote, non sarebbe stato assai, che Francesco si fosse obbligato egli solo, ed obbligato unicamente a non andar per la vigna, e si fosse lasciata in pace l'Anna, che certamente per la vigna non andava? E se Francesco era il malfattore, che disturbava i fagiani, perchè poi gastigar l'Anna, che di casa non si usciva? E perchè poi tanto carcerare il Francesco, quanto in contravvenzione dell'ordine di non conversar coll'Anna, mentre questa era ritenuta in prigione, avea recato da mangiare al porco? Continuasi il Governatore a dire, che si fece chiamar l'Anna per farle le necessarie correzioni (a' colpi cioè di *vulpino*): e che avendo ordinato, che fosse menata in carcere, ella non voleva uscir della camera; onde lo sbirro, non già di suo ordine, ma per proprio capriccio, la minacciò in sua presenza, anzi nella sua camera, col *vulpino*. E finalmente conchiude, che dopo venti giorni di carcere, conoscendola emendata, perchè forse si era confessata, la pose in libertà. Questa sola deposizione del Governatore basta a farlo reo di gravissime colpe.

Egli adunque in questa guisa ha negato d'averla fatta battere col *vulpino*; ha negato la carcerazione di Francesco, ed il secondo obbligo di entrambi di non più conversare insieme; e finalmente l'aver fatto sfrat-

tar

rar l' Anna di quella casa, ove abitava; onde la G. C. della Vicaria l' ha interrogato col *Monitus*. Ma confessa all'incontro di aver proceduto per la supposta pratica, di averne esatto il primo obbligo da entrambi di non conversare insieme, e di aver di notte mandato il Mastrodatti, e gli sbirri in casa l'Anna, e di averla ritenuta venti giorni carcerata senza processo. Giusta dunque è la querela del Marito, e della moglie insieme, che in discapito grandissimo del loro onore, e dell'onestà della moglie, si è dal Governatore proceduto, oltrepassando le leggi del Regno, e gli ordini generali di S. M. C., della irregolare, e non dovuta carcerazione di ventiquattro giorni, e delle acerbe *vulpinate*.

QUERELA VII.

Di Aurelia Illiano, e di Antonio Assante suo figliuolo.

COn questa querela si mostra l'indole violente, dalla quale in ogni sua cosa si è lasciato il Governatore, oltre ogni credere, trasportare. Ordinò egli, che si fossero appresentati innanzi di lui Aurelia Illiano, ed il suo figliuolo Antonio Assante, i quali civilmente piativano sull' eredità di Domenico Assante, altro figliuolo dell' Aurelia, con Mariangiola di Clemente vedova di esso Domenico. E, poichè conveniva ubbidire appena che l'ordine si ricevesse, altrimenti faceva mestieri cader vittima del furor di costui, incontanente l' Aurelia col suo figliuolo si resero a casa il Governatore; e ritrovandolo nella Corte, ch' era per montare a cavallo, fu loro imposto, che ritornassero nel dì seguente. A che Antonio pregò il Go-

Governatore di permettergli, che poteſſe altro giorno venirvi, imperocchè il dimani egli era obbligato ad un viaggio, eſercitando ſuo meſtiere di marinajo. Chi avrebbe creduto, che il far sì giuſta preghiera il rendeſse reo della prigione? Ma queſto fu il caſo; repentinamente il Governatore ordinò, che coſtui foſſe imprigionato: e così fu toſto eſeguito. Quindi volto all'Aurelia, dimandò lei, ſe mai foſse ella parente di Antonio; e ſentendo, che madre era di lui, poichè l'animo ſuo è ſempre mai vinto dall'ira, divenuto per rabbia *Caron dimonio con occhi di bragia*, la battè forte della fruſta, che avea in mano, e fecela ſimilmente carcerare. Depone ſu queſto fatto il Fioritta sbirro della Corte qual teſtimonio di veduta; e delle lagnanze, e della lividezza, che il colpo della fruſtra laſciò, depone Marianna Scotto di Carlo (1); e della ſcarcerazione, che ſeguì la ſera, non eſsendoci luogo da tener la notte carcerata la donna, conteſtamente ne depongono il magnifico Franceſco Scotto di Martino (2), ed il Dottor fiſico Antonio Mazzella di Gioſafatto (3). Anzi uniformemente depongono alcuni Medici (4), che l' Aurelia dal timore ne infermò, nè prima di un meſe fu guarita.

Il Governatore non niega le carcerazioni, contentandoſi ſolo di dire, che sì il fece, perchè gli fu con impertinenza riſpoſto: ed in vero chi ignoraſse la vita, e' coſtumi ſuoi, ed il ſuo violente procedere, non ſapendo perciò quanta poca fede ſia da preſtare alle ſue parole, al certo che così crederebbe.

QUE-

(1) *Fol.* 92.
(2) *Fol.* 90.
(3) *Fol.* 91.
(4) *Fol.* 94. 95.

QUERELA VIII.

Di Clemente Vicedomini.

E perchè non si creda, che da altro fosse mosso il Governatore a così strana, ed impetuosamente operare, che da movimento subito, ed inconsiderato, da sregolata passione sospinto, il quale ogni ragion cacciata, e gli occhi della mente offuscando di tenebre, in serventissimo furore l'anima gli accende; si scorga nella presente querela, che nè zelo della giustizia, nè desio, che i malfattori sien puniti, han mai saputo muover l'animo suo. Era Clemente Vicedomini venuto a noja di Domenico Mazzarella, perchè quegli disprezzando il suo vino nel tempo, che un di Foria avrebbe voluto comprarlo, fece, che nol comprasse. Ora stando il Vicedomini su di un podere del suo padrone, il quale ha nome D. Paolo Porta, a pascere il costui asino, era in un suo giardino non guari lontano a putar sue vigne il Mazzarella con suo figliuolo, che Ignazio si chiama, ed un altro, il cui nome è Michele Sabia di Agnello. Avvenne, che credendo il Mazzarella esser quello il tempo opportuno potersi cavar la stizza col Vicedomini, gli disse imperiosamente, che si fosse di là sgombrato. Quegli rispose, ch'e' stava sul podere del suo padrone; e l'altro, che se tosto non isgombrava, l'avrebbe dato di un colpo di coltello: a che, ripigliando il Vicedomini, disse, ch'è, forse se' tu ubriaco? fu incontanente con un coltello dalle regie Prammatiche difeso, assalito in un punto, e ferito, che se pronto non era a schermirsi, l'avrebbe morto senza meno, laddove

vè leggiermente il ferì. Di questo insulto il Vicedomini ne portò querela al Governatore, che non curò ordinarne l'informazione, contentandosi solamente di aver la fede del Cerusico per l'*ingenere* (1). E sentiti i testimonj di veduta, che contestamente il fatto deponevano (2), fu assai per lui unicamente notargli, senza distender le deposizioni loro. Cercò intanto il Mazzarella con suo memoriale di appresentarsi, in piè del quale il Governatore ordinò, che appresentandosi tra due giorni, fosse rilasciato col mandato per la Città (3). Quindi senza costituirlo, senza difese, senz'altro atto alcuno, con suo decreto il ricevette alla transazione della pena del sangue (4).

Di tanta umanità, ed indulgenza interrogato il Governatore nel suo costituto, rispose (5): *che più volte esaminò i testimonj, ma non fu possibile, che avessero deposto nè meno* ex judicio, *chi fosse stato il feritore*. Egli in ciò è manifestamente mendace, poichè que' testimonj, ch' egli intese, secondo si è detto, deposero distintamente il fatto di veduta. Ma s' egli non potè a partito del Mondo investigare chi ferito avesse il Vicedomini; perchè ricevette il Mazzarella alla transazione della pena del sangue, e ciò senza informazione di modo alcuno? Di denegata giustizia si è dunque querelato il Vicedomini, ed a troppa ragione si è querelato.

G QUE-

(1) *Fol.* 101. *del* 2. *vol.*
(2) *Fol.* 99.
(3) *Fol.* 102.
(4) *Dict. fol.* 102.
(5) *Fol.* 44. *del* 4. *vol.*

QUERELA IX.

Di Orsola Spinelli.

UNa ragazza all' incontro, la quale ha nome Orsola Spinelli, dell'età sua di tredici anni, fu d'ordine del Governatore nella corte del real palagio per man d' uno sbirro fatta battere di *Vulpino* (1); perchè in compagnia di altre ragazze dell' età sua si era trastullata con diletti vani, e fanciulleschi nel parlatorio delle Orfane, di che ne fu dalla Badessa ripresa. E ciò senza processo veruno (2). Su questo fatto depone il Governatore, che per farle paura, l'avea fatto battere di due colpi di *Vulpino*. Non si trattano non per tanto così i vassalli del Re N. S., e massimamente una ragazza vergine, da chi solamente è messo la giustizia a ministrare.

QUERELA X.

Di Agnesa Mazzella, e di Angiola di Romeo.

EGli non vi ha dubbio, che il Governatore aveva per sì fatta maniera nel cuor ricevuta la sua Angiola Assante, che da ogni altra cosa quasi, che d' amar lei aveva la mente rimossa; e pesando in tutti i suoi pensieri più il suo focoso amore, che la giustizia, per amministrare la quale gli era stato solamen-

(1) *Fol.* 106. *e* 107. *del* 2. *vol.*
(2) *Fol.* 10.

mente quel governo conceduto dal Monarca , si lasciava volgere ad ogni piacere di colei. Ad evidenza di ciò bisogna sapere, che il fratello dell'Angiola, il cui nome è Michele Assante , per quanti delitti leggieri, ovvero gravissimi commetter potesse, di tutti, che impunito ne andasse il Governatore lasciava, di che prontissimi testimonj sono D. Gennaro di Jorio (1), D.Antonio Scotto (2), il magnifico Michele Schiano (3), Giambatista Cacciottolo (4), il Dottor Fisico D. Gennaro Cacciottolo (5), il magifico Andrea Savio (6), e D. Pietro Navarra (7); i quali affermando di Michele Assante , che per la sua viziosa, e lorda vita fosse il peggior uomo , che forse mai nascesse, depongono, che volentieri si trovava a violentare le donne più oneste dell' Isola per isfogare la sua sregolata lussuria, e che avea oltremodo piacere , e forte studiavasi in insultare ogni ceto di persone, ora minacciando , ora bestemmiando , ed ora bastonando, nè perciò ne riportò mai il menomo gastigo, comechè sovente fosse stato accusato al Governatore: e soggiungono in oltre, che, se una sol volta ne fu carcerato , perchè insieme con altri giovinastri non seppe frenarsi di non insultar l'onore di una onesta donzella nella pubblica strada , si fu, sì perchè troppo strepitoso fu il fatto , come ancora perchè il Governatore fu preso dal talento di gastigar

 gli

(1) *Fol.* 172.
(2) *Fol.* 174.
(3) *Fol.* 176.
(4) *Fol.* 178.
(5) *Fol.* 180.
(6) *Fol.* 182.
(7) *Fol.* 184.

gli altri suoi commilitoni. Ma che? l'Affante fu scarcerato tra pochi dì, ed uscinne senza soffrire il menomo interesse, laddove gli altri ed a molto più gran tempo trattenuti vi furono, e costò loro della spesa non leggieri: conciossiachè non era schivo il nostro Governatore di riscuotere contro la Real Costituzione (1) i suoi dritti molto al di là di quanto stabilito era per la *Pandetta*: siccome per un'annotazione di beni di Niccolò Porta riscosse venti ducati, de' quali fu poi obbligato restituirne nove, e mezzo, ritenendos' il restante, tuttochè pochi carlini gli sarebbono spettati di ragione (2); come altresì per l'altra annotazione della redità di Francesco Scotto di Maso, dove gli appartenevano venti carlini, riscosse dodici ducati (3). Nè altro in sua deposizione egli dice (4), se non se allegare esser così stato il solito in quella Corte, senza badare, che l'allegata Real Costituzione a que' Giudici, che riscuotessero oltre a quello, che la *Pandetta* prescrive, impone la pena della perdita dell' officio: *tolto via qualunque stile, o abuso in contrario, ancorchè si fosse introdotto con ordini, e provvisioni di Tribunali Superiori, i quali s' intendono rivocati, e ridotti ad Jus, & justitiam.*

Ma ritornando a ciò, che cominciato avemmo, cioè di spezialmente ragionare della querela della Mazzella, e della Romeo, che più particolarmente ciò, che il Governatore per amore operava, ne dimostrano, diciamo, ch'essendosi Michele Affante per via incontrato con la suddetta Mazzella, credendola meritevole della sua buo-

(1) Del 1738. §. 7. *n. 6.*
(2) *Fol.* 165. *a* 167.
(3) *Fol.* 165. *e* 170.
(4) *Fol.* 45. *a ter. del* 4. *vol.*

buona grazia, e ſapendo, che il marito di lei, che Niccolò Scotto di Covello ſi chiama, non era in Città, d'amor richiedendola, le diſse, che la notte farebbe andato da lei a prender diletto. Di che forte crucciata l' Agneſa non ceſsò farne quel giuſto riſentimento, che ad oneſta Donna conveniva. E dubitando, che la ſeguente notte le poteſſe ſopravvenire qualche ſconcio, la diſſolutezza dell'uomo conoſcendo, ſtimò per lo migliore andarſi a dormire a caſa ſua madre, il cui nome è Margarita Stimolo. Ben fu ella preſaga in ſuo penſiere; imperocchè eſſendoſi il ſeguente mattino tornata a caſa, ritrovò ſcaſſinato l' uſcio di quella, ed alcune ſue veſti, e biancherſe rubate, di che di preſente concepì l'Aſsante eſſerne ſtato l' autore. Se ne querelò ella con l' Economo della Chieſa Parrocchiale, il cui nome è D. Gioſeppe Lubrano, ed il pregò, che ſi foſſe intrameſso, perchè le coſe rubate le foſsero reſtituite. Ma il buon Sacerdote, che già ſapeva qual grado abbia chi tigna pettina, credette non doverſi impacciar con coſtui (1).

Il ſeguente giorno eſsendo ritornato il marito dell' Agneſa, l' Aſsante non mancò, ma con altro animo, di ritornarvi la notte; ed avendo buſsato l' uſcio della caſa, il marito, che lo ſentì, vi accorſe ed aprillo, quando ſi vide percoſso di un forte colpo di mazza, che per fortuna lo colpì ſul braccio, ſul quale laſciò non piccola lividezza, e vide nel tempo ſteſſo fuggirſi l' Aſſante. Il marito adunque Niccolò Scotto ne fece formale querela al Governatore. Ma che perciò? Altro non potè ottenerne, ſe non ſe per mezzo del ſoprannomato Economo ſe gli rendeſſero le

(1) *Fol.* 117.

le vesti , e le biancherse nella precedente notte in sua casa rubate (1) . Ora è questo della giustizia di chi sta in luogo del Re ad invigilare, che non venga alcuno nella roba , nell' onore , e nella persona insultato ? Ma sentasi in oltre quel, che ad Angiola Romeo seppe far questo uomo, sapendo, che sarebbe restato ogni suo misfatto impunito.

Andavan di sera due sorelle , una detta Anna Piro, e l' altra chiamata Caterina, a casa l'Economo della lor Parrocchia a chieder la fede delle pubblicazioni del matrimonio, che si dovea contrarre tra la suddetta Anna ; ed un giovane per nome Vincenzo Palumbo di Guglielmo . Le quali giunte sulla piazza di S. Michele ; si avvidero , ch' eran loro tirate delle pietre a disegno di offenderle , perchè messesi a gridar forte , domandavan lume , ed ajuto . La sconsigliata Angiola Romeo con suo figliuolo , il quale è chiamato Michele Scotto , vinto da commiserazione, si fè innanzi all' uscio di sua casa, che ivi presso era, portando acceso in mano un lume ad olio, ed in quanto l'Anna raccontava quel che loro era accaduto , videro uscir da una casa disabitata l' Assante, che con tal impeto venne loro addosso, che l' una, e l' altra sorella gittò per terra (2) ; e fuggissene . Le povere donne , offerta al Signore la costui insolenza, proseguirono lor cammino , e la Romeo col suo figliuolo entrati in casa , cercarono di serrar ben l'uscio, anche con una stanghetta di ferro a traverso : ma tutto fu vano; imperocchè ritornando indi a poco l'Assante con furiosissimo impeto scassinò l' uscio , ed in sì fatta guisa con un grosso basto-

(1) *Fol.* 113. *e* 117.
(2) *Fol.* 118. *a* 122.

ſtone ferocemente la Romeo battè, che per morta lasciolla in terra (2); tanto che fu l'Economo richieſto, che di preſente occorreſſe a conſeſſarla, ma non fu in iſtato di ricever da lei nè pure un ſegno a poterla aſſolvere (3), ſebben poi a capo a molti giorni, ed a grandiſſimi ſtenti ne guarì.

Corſe il rumore per tutta l' Iſola di sì atroce attentato; ma coloro, che il ſoſſerſero, non ſi ardirono, temendo di peggio, di farne motto. Dove non per tanto è quì il furore del Governatore, che sì aſpramente gaſtigata aveva l' immaginaria beſtemmia di Stefano Schiano? Egli del tutto gli cadde, ſentendone l'autore eſſere ſtato il fratello di colei, *Che ben poteva il Ren qualor più agghiaccia Arder cogli occhi, e rompre ogni aſpro ſcoglio*.

QUERELA XI.

Di Domenico Barone.

AVea per ventura Domenico Barone in affitto un podere poſto nella contrada, che volgarmente ſi chiama della Chajolella, quando a' 26 di Maggio del 1759, andando a coglier ſue zucche nel ſuddetto podere, ſi avvide dalle frondi di eſſe zucche abbattute, e dalle pedate ſtraniere, in cui ſi abbattè, che nel ſuo podere alcuno era entrato a rubare, perciò fatte più minute ricerche, e ritrovando ſepolte alquante penne di fagiano, tuttochè ſpaventato, e preſo da graviſſimo timore, non laſciò per coſa al-

cuna

(2) *Fol.* 126. *a* 128.
(3 *Fol.* 130.

cuna, che incontinente non andasse per darne parte ad un guardacaccia, che avea nome Bartolommeo Lubrano la Vadera. In quel mezzo del tempo un cittadino, che per nome è chiamato Domenico Ferrantino, passando per innanzi il costui podere; intese alcun pigolar di fagiani, di che fattone avvertito il guardacaccia Francesco Lubrano di Batista, mandò costui lo stesso Ferrantino per lo suo compagno Bartolommeo Lubrano la Vadera, ed unitamente col medesimo Ferrantino entrarono nel podere del Barone, dove vi trovarono tre fagianotti smarriti, i quali presi furono dal Lubrano di Batista, e condotti in sua casa, sperando la mattina di ritrovar la fagiana, di cui erano per riporgli appresso di essa. Trattanto il Barone, che tutto sbigottito narrato avea al guardacaccia l'accadutogli, altra rispostà non ebbe, se non se, che se ne sarebbe parlato il seguente mattino.

Ritornarono i guardacaccia la mattina al podere del Barone, ed ivi osservarono le frondi delle zucche abbattute, e le straniere pedate, giusta il racconto, che avea fatto la sera precedente esso il Barone al guardacaccia Lubrano la Vadera; e di più alcune altre penne, ed un fagianotto morto di fresco avente le budella di fuori. Mandarono i guardacaccia ad avvisarne il Governatore, ed il Barone medesimamente si portò da lui a ragguagliarlo del tutto; ma per istrada si avvenne a lui, che già veniva col Mastrodatti della caccia, co'Soldati di Campagna, e co' suoi sbirri per l' avviso ricevuto de' guardacaccia. Quindi giunto il Governatore in sul luogo, incontanente fe carcerare il Barone; e di ciò non contento nelle due feste di Pentecoste il fece solennemente frustare per tutta l' Isola: finalmente, ritenutolo tre mesi in carcere, il liberò. Di-

Dice il Governatore, ch' egli formò il Processo contra di costui; ed avendo provato con indizj indubitati, ed a tortura, esser egli reo del furto della fagiana, (furto, che non fu poi verificato, essendosi indi ritrovata la fagiana, alla quale eran cadute le penne), e della morte del fagianotto, avrebbe dovuto punirlo colla galea giusta il Bando; laddove pieno di umanità, ed indulgenza si contentò farlo unicamente frustare in que' dì solenni, e tenerlo solamente tre mesi in carcere. Ma il fatto sta, che coll' informazione, presa dal Commissario della Campagna, è pienamente, e conchiudentemente provato, che quella informazione da essolui presentata fu foggiata lungo tempo dopo che il Barone soffrì la pena. Giampaolo Lubrano di Vella, Bartolommeo, Francesco Antonio, e Domenico Lubrano la Vadera, Francesco Lubrano di Batista, Notar Antonio Sclano, Gennaro Scotto di Maso, Niccolò Intartaglia, e Domenico Scotto di Minico (1) depongono, che mai essi non deposero innanzi al Governatore quel, che si trova scritto in quella informazione: che le loro deposizioni furono sottoscritte quattro mesi dopo accaduto il fatto: e che le soscrissero senza essere prima state lette ad essoloro.

Questa pruova convincentissima fatta dal Commissario della Campagna obbligò la G. C. della Vicaria ad arguire il Governatore col *monitus* su di ciò. *Monitus*, che non ha dato la G. C. in questa causa, se non che con maturo consiglio, e con minuta discettazione oltre all' usato, cessando in essa quelle ragioni, per le quali forse al presente si è pur troppo allargata la pratica d'interrogare i rei col

H mo-

(1) *Fol.* 117. *a* 119.

monitus. E ciò chiaramente si vede manifesto dallo scorgersi, che non indistintamente intorno a tutte le querele si è il *monitus* adoperato, ma sopra alcune solamente, e dove soltanto l'antico rigore di adoperarlo ricercava.

Ma sia, che si fosse presa quella informazione prima che il Barone sì aspramente fosse stato gastigato: sia, che lealmente in essa si fosse scritto ciò, che i testimonj dissero; sarà perciò egli mai fuori di sì grave reato il Governatore? Lo sarà nel solo caso, che col solo informativo fiscale si potranno sì severamente punire gli onesti Cittadini. Cotanto ne pruovi il Governatore; e noi diremo, che la sua informazione da essolui presentata basterà a renderlo innocente di delitto sì degno di esemplarissima pena.

QUERELA XII.

Del Dottor D. Tommaso Tabaja.

IL dì 15 di Ottobre dell'anno 1758 andando il Governatore con un guardacaccia, Gennaro Scotto nominato, visitando la real Caccia, pervennero in sul podere di Domenico Scotto d'Appollonia, e fortunatamente si abbattettero in un gatto, che perseguitato da loro passò nel podere vicino, che di D. Tommaso Tabaja era, dove essi, a cacciarlo proseguendo, incontrarono altri due gatti, che avendo similmente posti in fuga, ed il guardacaccia sparando dietro loro, essi si precipitarono da un'aperta, che comunemente *saettiera* diciamo, la quale con alcune altre simili era nel muro di una conserva da legna del Tabaja; la quale oltre alle suddette aperte al-

altre uſcite non avea della porta in fuori, qualora ſi apriſſe (1). Fece il Governatore turare le preſate aperte, e col ſuo guardacaccia andò via. Ma per iſtrada vi ſi avvenne il Tabaja, ch'eſſendo ſtato dal Governatore fortemente ripreſo di ciò, che nel ſuo podere ſi eran veduti de'gatti, riſpoſe, che e'ne avea già avviſato il guardacaccia chiamato Antonio Sclano, acciocchè gli aveſſe uccisi. Quindi il Tabaja a cautela maggiore non sì toſto giunſe in ſua caſa, che di bel nuovo fece chiamare il ſuddetto guardacaccia, premendolo con più viva iſtanza, che aveſſe que'gatti ammazzati; e quegli di preſente ne uccise uno, che ne rinvenne, non avendo potuto gli altri rintracciare.

Ma tanta diligenza punto non valſe al Tabaja, ſiccome non baſtò a ſottrarlo dall'empito furioſo del Governatore l'eſſer egli de'migliori del paeſe, e di tutte le temporali coſe abbondante, e così per la grave età ſua, come per eſſere ornato della laurea dottorale, e ſimilmente per la dignità di ſuo fratello, ch'è Vicario di tutta l'Iſola, e le veci ſoſtiene del Cardinal Commendatario nella cura di quell'anime: Dignità dagli altri ſuoi Maggiori con pari onor ſoſtenuta. Di queſto uomo, avuto caro da tutto il popolo, egli ordinò la carcerazione, e non ſi trattenne di non mandare la ſera ſteſſa nella propria ſua caſa cum armis, & fuſtibus impetuoſamente a catturarlo, facendo, che i birri lo conduceſſero al real palagio, e di là, perchè per tutto l'Iſola giraſse, alla caſa del Sindaco, e finalmente il fece reſtringere col mandato in caſa, e ciò ad iſtanza di que'Cittadini, e parenti, che di queſto fatto sì ſcandaloſo

(1) *Fol.* 81.

Ao

si dolevano altamente. Indi dopo molti giorni gli allargò il mandato in tutta l'Isola; e finalmente faccendosi porgere umile memoriale, mentr'egli era sul trono nella Chiesa a spargere grazie, gli accordò benignamente il perdono.

Di tanta insolenza, e di sì grave ingiuria tacque pazientemente il Tabaja, e ad evitare per innanzi simili violenze, riputò il migliore uscir dall'Isola, e con tutta la sua famiglia trasplantarsi in Napoli, posponendo alla propria quiete lo smoderato gravissimo interesse. Ma non per questo si rimase il Governatore; anzi maggiormente da questa mossa irritato, con sua relazione riferì a S. M. C., che costui di continuo seminava massime sediziose tra'paesani per rispetto della real Caccia. E volendo forse in suo linguaggio dar maggior piede a questa calunnia coll'oscurità delle parole, chiamò con istranissima voce queste inventate massime: *massime di sopracciglio*.

Cotesta relazione fu dalla M. S. rimessa al Commissario della Campagna, perchè l'avesse verificata. Ma questo zelantissimo avveduto Ministro richiese, per fondamento di ciò, che far dovea, l'informazione presa da esso Governatore contra il Tabaja; la quale avendosi avuta, e diligentemente osservata, riferì a S. M., che niente vi era di solido, onde il Tabaja potesse reo apparire; e perciò, che e' portava opinione, che si dovessero ordinare le diligenze per venire a capo di appurare la verità di quanto rappresentato si era al Re.

Stando le cose in questo stato pervenne all' orecchie del Tabaja la tanto orribile accusa, ed infame, che il Governator gli facea: alla quale non sapendo al sicuro reggere un fedel vassallo del suo Signore, con urgentissima supplica espose al Re il gravissimo oltrag-

traggio, che dal Governatore avea ricevuto colla sua carcerazione, e l'infame impostura, che sì empiamente gli stava tessendo nella parte più dilicata dell' onor suo.

Questo operò sì, che S. M. ordinò al Commissario della Campagna, che si fosse reso in Procida a prendere informazione del tutto, rimettendo a lui la supplica del Tabaja; ed ordinandogli similmente, che se credesse, che per accerto del vero fosse uopo di Procida allontanare il Governatore, il facesse pure.

Il Commissario adunque della Campagna esaminò in primo luogo il guardacaccia, chiamato Antonio Sclano, il quale depose, che nel mese di Novembre dell' anno 1759 il Governatore voleva fargli soscrivere una deposizione senza data, dicendo, che convenendogli *impinguare* l' informazione contra il Tabaja, volea farlo colla stessa data, colla quale distese la suddetta informazione. Egli dunque conosceva, che ancorchè avesse presa l' informazione prima di procedere al gastigo, cosa ch' e' non fece; pure quella quandunque fosse stata presa, non era sufficiente a far sì, che il Tabaja giustamente avesse potuto gastigarsi.

Seguita a deporre lo Sclano, ch' egli non volle asentire a questa falsità; onde il Governatore turbato, e di mal viso il cacciò fuori. Passa indi a far concetto, che que' gatti non potevansi dire, che fossero del Tabaja; imperocchè se fossero stati suoi, essi si sarebbono fuggiti sulla casa, dove si nutrivano, e non si sarebbero già per quelle aperte precipitati. Oltre a questo dice, che quelli eran gatti dispersi nella prima volta, che si cercò di estirparsi tutt' i gatti dell' Isola, siccome molti altri di simil fatta ritrovati se n'era-

n'erano ; nè mai perciò si ebbero inquisiti i padroni de' poderi, ne' quali erano stati scontrati (1). Contesti allo Sclano si leggono essere stati i guardacaccia Giovan Paolo di Vella, Giovan Pietro Scotto di Carlo, e Francesco Antonio Lubrano, Pasquale Asante di Cupillo, e D. Gennaro di Jorio (2).

Depose ancora costui, che intanto il Governatore carcerò il Tabaja, in quanto era suo nimico, per non aver questi voluto a sua istanza permettere, che il Dottor D. Carlo Tabaja suo figliuolo accettasse la carica di Sindaco ; ed ancora perchè voleva rendersselo del tutto nemico dichiarato, affinchè avesse potuto accagionare a vendetta ogni operazione, che il Piovano fratello del Tabaja avesse potuto fargli contra, a cagion della pratica scandalosa, ch' egli teneva con Angiola Asante.

Ma prima di quì partirci conviene alcuna cosa accennare dell' informazione presa dal Governatore. Questa fu già distesa tre mesi dopo di essere stato il Tabaja punito di suo immaginato delitto ; oltre all' essere intieramente falsa, ritrovandosi in essa scritto quel, che i testimonj non avean deposto. L' una, e l'altra cosa essi testimonj in lor deposizioni con giuramento confessarono innanzi al Commissario della Campagna (3).

Ora avvegnachè diversamente dal vero il Governatore avesse deposto, ne fu non per tanto rimproverato ; ed arguito dal Fisco col *monitus* (4).

Poi-

(1) *Fol.* 64.
(2) *Fol.* 76. *ad* 80.
(3) *Fol.* 68. *a* 75.
(4) *Fol.* 164. *a ter. del* 4. *vol.*

(LXIII)

POichè narrato abbiamo le tanto gravi, ed atroci ingiurie, che sono state indegnamente dal Governatore fatte a' buoni, e fedeli vassalli del Re N. S.: anzi nè abbiam noi potuto raccontare, nè fa bisogno di udire ogni particolarità delle cose, che hanno i Procidani patite, bastando solamente dire esser certissimo, che niuna casa in Procida, e niuna particolar persona è rimasta senza ingiuria. E se nell' Informazione non si è di tutto fatta parola, ciò è avvenuto perchè la maggior parte de'suoi delitti gli ha tenuti nascosi il timore, che di lui avevan que' Cittadini, ch' erano stati sì bruttamente offesi da'suoi misfatti. Egli, comechè allontanato da Procida, affermando tuttavia, che di sicuro ritornato ci sarebbe, minacciava tutti, che avrebbe risaputo al ritorno far strage di coloro, che sarebbono ricorsi contra di lui. E quale l' animo poteva essere di que' miserabili, che già per esperienza sapevano l' alterigia, e la malvagità di quest' uomo? Or, diciamo, poichè narrato abbiamo le sue inquisizioni, ci resta in prima a ribattere alcune opposizioni, ch' egli fa, sulle quali par che tutto fidasse; e poi brevemente a ragionare delle pene, che secondo le leggi confaccenti sono a' suoi misfatti.

L' una opposizione è questa, che senza querela degli offesi si è per gli accennati delitti inquisito contra di lui. Ma senza troppo prender dimora alla risposta, diciamo: Come non vi ha querela degli offesi, essendoci la querela del Sindaco fatta in nome dell' Università precedente pubblico parlamento?

Egli chiaramente si raccoglie dal Capitolo allegato (1) del Re Roberto, che non solamente per querela degli offesi si debbano processare gli Uffiziali regj, che *per in-*

(1) *Vulgaris famæ.*

inquisitionem altresì. Ma qualora ciò non fosse così chiaramente determinato colà, espressamente ordinato si ravvisa nelle Prammatiche, dicendosi (1): *Contra quos etiam procedi possit per inquisitionem generalem, vel specialem*. Ed altrove (2): *Contra eos procedatur ne dum ad instantiam querelantium, sed nostri Fisci per inquisitionem, taliter quod Officiales nostri, sicut argentum probatum, probentur*. Onde tutt' i nostri legisti costantemente questa dottrina sostengono, secondo può vedersi appo il de Nigris (3).

Era solamente quistione tra essi legisti, se l' Università potesse accusare i privati, che, delinquendo, avvesero suoi Cittadini offesi; e fu affirmativamente risoluta. Ci rendono certissima testimonianza di ciò, secondo noi estimiamo, il Capobianco (4), dicendo: *Universitas uti mater suorum Civium legitime absque mandato potest comparere, defensionem suscipiendo pro iis indebite molestatis . . . declaro eam etiam habere facultatem proponendi querelam injuriarum, & alias actiones intentare, prout licet pater pro filio &c.* Il Farinacio (5): *Potest Civitas criminaliter contra injuriam agere*. Il Minsingero (6): *Majus dubium est an Syndacus possit accusare nomine Universitatis Syndicatorio nomine, in quo maxime conflictantur Doctores, sed frequentius obtinuit, quod possit*. Ed altrettanto fa il de Angelis (7) con più

(1) *Pragm.* 1. *de Synd.*

(2) *Pragm.* 1. §. 6. *de offic. Jud.*

(3) *In Cap. Regn. cap.* 132. *n.* 56.

(4) *Pract. Quæst. sup. Pragm.* 3. *de Baron. cap.* 14.

(5) *Theor. & Prax. crim. de var. & divers. crim. quæst.* 105. *Inspect.* 6. *n.* 297.

(6) *Sing. Observ. cent.* 4. *Observ.* 76. *n.* 5.

(7) *De delict. par.* 1. *cap.* 79. *n.* 7.

più chiaro sermone : *Item pro injuria illata uni de Collegio, vel Universitate potest agere ipsa Universitas, vel Collegium*. Guid. Pap. Decis. 464. Capon. decis. 29. Ricc. Collect. 138. & 4087 : *Omnes namque, qui defendere, & protegere tenentur, habent actionem generalem de jure agendi, & defendendi. Unde Universitas potest pro suis Civibus agere, & de injuria, & generali violentia accusationem porrigere*. Pasch. cap. 10. p. 5. n. 28. *Ubi ampliatur esse verum etiam si injuria inferatur alicui Civi*. Ed ancora potrà vederlo chi di vederlo abbia cura, appo il nostro Jorio (1), che, pertrattando, ed esaminando diligentemente cotesta controversia, conchiude finalmente così: *Advertendum tamen pro coronide est : quod in quocumque casu Universitas ipsa velit injuriam vindicare, sive civi ipsius intuitu illata, sive directo eidemmet Universitati, potest institui accusatio tam in Concilio generali, quam ab Administratoribus ipsius Universitatis, ejusdem Universitatis nomine, quod licet antiquitus magnam habebat difficultatem, hodie tamen sic se habet praxis*.

Senzachè per mozzare le radici ad ogni controversia, esamineremo che si voglian coloro, che han portato la contraria sentenza (1). Essi non dicono già, che sia nullo il Processo compilato ad istanza dell' Università, ma solamente ricercano, che, per potere il Magistrato dar legittimamente la sentenza, bisogni, che si appresentino in giudizio le parti offese, anzi ne adducono la formola del decreto, la quale è questa: *Quod comparentibus particularibus interesse habentibus providebitur*. Ora per rispetto a noi, prima che a que-

I sta

---

(1) *De Priv. Univ. Priv.* 13. *n.* 32.

(2) *Nov. de gravam. Vass. tom.* 3. *prælud.* 5. *n.* 11.

sta sentenza si venisse, appresentati si sono in giudizio tutti i Cittadini offesi, e si son querelati contra il Governatore. La qual cosa di querelare alcuno dopo istituito il giudizio ad istanza d' altri non solo non ha ripugnanza di legge, ma di continuo si pratica ne' nostri Tribunali così nel caso, che abbia istrutta la querela chi non avea questo dritto, come ancora, che istituito si sia il giudizio *ex officio* ad istanza del Fisco.

Ma a che andiam noi consumando il tempo invano dietro a sì fatta controversia? Il zelantissimo Commissario della Campagna, ora ragguardevolissimo Consigliere, che in tutto il proceder suo ha sempre grandissima attenzione, e somma avvedutezza dimostrato, non si contentò egli delle querele, che il Sindaco in nome del Pubblico faceva precedente pubblico parlamento, ma ne fece ancora relazione distintissima alla Maestà del Re, per cui il Monarca ordinò, che si fosse presa l' informazione sopra le suddette querele fatte da esso Sindaco, e di esse si fosse processato il Governatore. Con qual animo disputeremo or noi, se il Sindaco, ed il Parlamento avessero, o no questo dritto? Sarà questo dubbio da tanto, ancorchè sostenuto fosse da espresse determinazioni di legge, laddove il pocanzi allegato Jorio ci rende certi del suo troppo leggier fondamento, che possa render vana, e da gioco una risoluzione Reale presa sopra distinta relazione di tanto Ministro? Metterem noi quì l' Autorità reale in disputa a pro di sì fatto Governatore, e per sottrarlo da giusti gastighi altamente voluti da tutte le leggi? Non poca soddisfazione crederemmo avergli dato, se unicamente si fosse accennata cotesta sua galante opposizione, non che averla con sì salde, e precise dottrine del tutto ribattuta.

Ma

Ma del rispondere all'altra opposizione, che i narrati delitti del Governatore sien rimasi prescritti col corso intiero d'un anno, non è da pigliare molto impaccio; conciossiachè sanno tutti coloro, che la legge sanno, non potersi accusare alcuno mentre sta nell'officio amministrando giustizia. A proposito di che disse pur Seneca (1): *Non potes accusare eum in cujus arbitrio positum est, moriaris, an vivas; non magis quam magistratum in jus vocare, quam de Judicibus tuis ferre sententiam: non magis quam miles in Imperatorem suum animadvertere: adjicio, non potes accusare*. Ed è questa parimente espressa determinazione di legge, in conferma di cui il giureconsulto Paolo (2) rapporta in suo responso parte di un rescritto dell'Imperadore Adriano, che così traslatato ne' Basilici si legge: *Magistratus ab alio in judicio non convenitur*. Lo stesso si ritrova determinato da Ulpiano (3), che altrove (4) ancor disse: *In jus vocare non oportet, qui coercere aliquem possunt, & jubere in carcerem duci*. Varrone presso Nonio Marcello apertamente l'insegna anch'egli, dicendo: *Prætor noster eripuit mihi pecuniam, de ea quæstum fecit, ad annum veniam ad novum magistratum*. E ne' frammenti della Legge Servilia *Repetundarum*, che il Sigonio (5) trasse, ed in gran parte ristorò, dalle antiche tavole di bronzo, che il gran Cardinale Pietro Bembo conservava in suo Museo, è similmente scritto: De *bisce. dum. Mag. aut. Imperium. habebunt. joudicium. non. siet.* Della qual cosa ancora senza molta fatica possiamo certi-

(1) *Lib. 2., contr. 11.*
(2) *L. 48. ff. de Jud.*
(3) *L. 32. ff. de Injur.*
(4) *L. 3. ff. de in jus voc.*
(5) *De Judic. lib. 2. cap. 27.*

tificarci appo i noſtri legiſti (1). Or ſiccome la legge vietava a' Procidani l'accuſare il Governator loro nel tempo, ch'egli governava; così la legge ſteſſa vieta al Governatore poterſi ora valere della preſcrizione da eſſa legge introdotta, non potendo queſta volere due coſe nel medeſimo tempo, che l'una all'altra contrarie foſſero. E maſſimamente non poterſi dar luogo a queſta eccezione ritroveremo, ſe rifletteremo, ch'eſſo i Procidani non han ceſſato di operare tutto ciò, che la legge loro permettea di operare; cioè, di tener continui ricorſi al lor Monarca, e Signore de' torti, e delle oppreſſioni, che il Governatore cotidianamente faceva loro, ſiccome appare dagli atti. Ricorſi, che a giudizio univerſale de' legiſti tanto di forza hanno, che da ſe ſolo rompono, e ſpezzano ogni preſcrizione qual ſieſi.

Ribattute adunque le fievoli oppoſizioni, ſulle quali tanto ſi fonda il Governatore, che mancavan, cioè, le querele delle parti offeſe, e che i ſuoi delitti dal giro di un anno eran già rimaſi preſcritti, ci piace di dire alcuna coſa riſguardante le pene, che, giuſta le leggi, e' merita de' delitti ſuoi. E prima diremo generalmente, che poichè da Papiniano (2) fu detto, che i gaſtighi altro non ſono, che *delictorum æſtimationes*, di leggieri troveremo a quali di eſſi debba il Governatore ſommetterſi, eſſendoſi conoſciuti i ſuoi misfatti. E la regola più ſicura, che tener potraſſi a ritrovar coteſto ſtimo accennato da Papiniano, ella ſenza dubbio ſarà quella del Taglione, colla quale tale

(1) *Bart. ad l. 2. ff. ad l. Jul. Repetund. Cyn. in l. Præſes ff. de Epiſc. aud. Immol. in l. 2. ff. de in jus voc. Alexand. Conſ. 1. v. 4.*

(2) *L. 41. ff. de pœnis.*

le è il gastigo, quale è stato il danno; comechè alcuna volta sia debita ancor quella pena, che oltrepassi il danno cagionato dal delitto, siccome agevolmente per lo Coccejo (1) si comprende, laddove dice: *Nam & hoc superioris & boni Magistratus officio comprehenditur, ut non tantum reparet, quæ commissa est, injuriam, sed & caveat ei non committendæ in posterum. Satius enim est integram Civitatem, & intactam ab injuriis, si fieri potest, servari, quam inquinatam purgari. Expedit igitur ita temperari pœnas, ut talio quidem immutabiliter in omnibus negotiis obtineat, in gravioribus vero delictis ultra eam deterrendis quoque hominibus in posterum pœna statuatur, eoque & injuriæ facta reparentur, & futuræ caveantur: quomodo Deus non simplicem, sed septuplicem talionem interminatus est ei, qui Cainum occisurus esset:* Gen. 5. v. 15. & 24. *Cum jam ab ipso Deo ille punitus esset, repetita exsecratione totius terræ durissimis in futurum operis & perpetua proscriptione, seu banno*, d. c. 5. v. 11. & 12. *Est igitur jus talionis, seu jus illud, ut minimum tantundem reparetur, jus naturæ constitutum, jus, inquam, immotum, inviolabile, & sacrosanctum, quo & Deus ipse uti solet, quodque inter omnes gentes ab omni memoria receptum est.*

Quindi come quella divina legge: *Quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius*, deesi ascrivere agli umani giudizj, dottamente il Seldeno (2) ne dimostra. Perciò molto bene fu questa misura ricevuta da' Decemviri tra le leggi delle dodici tavole. Non intendiamo noi non per tanto, che si debba tenere, ed eseguire letteralmente sì fatta misura, ma sì

(1) *Disput. de Sacrosanct. Jure Talion.* §. 26.
(2) *De Synedr. Ebræor. lib.* 1. *cap.* 5.

sì bene, che nel gastigare si dee pigliar la norma da ciò, che altri ha sofferto per l'altrui delitto; onde disse Isidoro (1), de' gastighi ragionando: *Similitudo vindictæ, ut taliter patiatur quis ut fecit*. Anzi vagliaci di esempio ciò, che Aristotele a tal proposito ne avverte, cioè, che l'umana società si sostiene tutta intieramente per lo dritto del Taglione, ovvero di Radamante, che dritto di *contrappasso* chiamò il nostro Dante (2) dicendo: *Così si osserva in me lo contrappasso*. Ciò, che Aristotele, ne avverte, diciamo, che questo dritto consista nella retribuzione di cosa con altra cosa, non già mai con la cosa stessa, che vale a dire, nella permutazione delle cose; e perciò egli afferma non esserci società tra due medici, come vi ha tra un muratore, ed un sarto. Quindi gl'Imperadori Onorio, e Teodosio (3) cotesta misura chiamarono: *Similitudo supplicii*: e Graziano, e Valentiniano: *Par pœna conditio*. Bellissima è medesimamente a questo effetto la risposta, che Adriano fece ad Ignazio Taurino, che condannato avea in esilio Mario Evarista (4): *Pœnam Marii Evaristi recte, Taurine, moderatus ad modum culpæ*. Ed Ulpiano (5) comentando l'Editto (6), che dice: *Qui Magistratum potestatemve habebit si quid in aliquem novi juris statuerit: ipse quandoque adversario postulante eodem jure uti debet*, (al quale Editto forse antico Comentatore vi aggiunse: *Ut quod ipse* in

(1) *Lib. 5. cap. 27.*
(2) *De Morib. lib. 5. cap. 8.*
(3) *Inf. 28.*
(4) *L. 17. C. de accusat.*
(5) *Collect. leg. Mosaic. & Rom. Tit. 1. §. 11.*
(6) *L. 1. ff. quod quisque juris.*
(7) *De coercendo novo, atque antiquo jure.*

in alterius persona æquum esse crediderit, id in ipsius quoque persona valere patiatur). Ulpiano, diciamo, così ragiona: *Hoc Edictum summam habet æquitatem, & sine cujusquam indignatione justa: Quis enim adspernabitur idem jus sibi dici, quod ipse aliis dixit*. Giusta la qual sentenza ancora favellò Cicerone (1): *Qui in Magistratibus injuriose decreverant, eodem ipsis privatis erat jure parendum*. E deesi avvertire su quelle parole dell' Editto: *novi juris*, che *nuovo* nella lingua latina suona quanto nella nostra *iniquo*, così intendendola Ulpiano (2), così Cicerone (3), e così medesimamente Tacito (4). Avvertimento è cotesto, che vale a dimostrare quanto al proposito del nostro Governatore questa legge si confaccia. Per la qual ragione similmente diremo, che la voce *statueris* del suddetto Editto; *rem perfectam designat, & consummatam injuriam, non cæptam* (5).

Ma finalmente sentansi le parole altrettanto gravissime, quanto brievi del Re Carlo II (6), che dicono: *Officialis hujusmodi, quod fecit expectet, ut eamdem pœnam substineat, quam inflixit*.

Da cotesto sicuro principio è nato altresì, che nelle cause civili quel Giudice, che, giudicando, per imprudenza, ovvero per imperizia commetta ingiustizia, sua fa la lite (7), laddove, se per dolo il facesse, sarebbe reo di gravissimo delitto; perchè disse l' Eraldo

(1) *Ad Q. Fratrem lib.* 1. *Epist.* 1. §. 7.
(2) *L.* 3. *ff. eod.*
(3) *Lib.* 3. *in Verr.*
(4) *Lib.* 2. *Annal. cap.* 30.
(5) *Noodt ad d. tit. quod quisque.*
(6) *Capit. Si juxte quis appellav.*
(7) *L.* 5. §. *Si Judex. ff. de obl. & act.*

do (1) : *Ergo imprudentia, & ignorantia castigabatur mitius, quam dolus; maxime in iis, qui ad judicandum adsumpti erant*. E da questo stesso fu tratto il giureconsulto Paolo (2) a stabilire, che quel Giudice, che assolva un reo, il quale non pertanto meritava punizione, comechè l'indulgenza sia di minor peso, che la severità non è (3), si fa degno non ostante di quel gastigo, che il reo avrebbe meritato: *Ea pœna damnatur Judex, qua reus damnari potuisset*.

Or dunque questa misura del Taglione volendosi serbare, con qual pena compenseremo noi le tante *vulpinate* fatte dare dal nostro Governatore contra ogni legge? Le impetuose bastonate con sì gran disprezzo di ogni dritto? Le ingiuste carcerazioni? Le fruste sconsigliate? Il vituperosamente esporre al pubblico i vassalli del Re alla sua cura commessi colla sbarra alla bocca? Il prender informazioni dopo dati i gastighi? Lo scriver in esse tutto altro di quel, che i testimonj deponevano? Le false relazioni fatte al Principe, onde sì grandi mali nati sono? Il denegar la giustizia per compiacenza di colei, colla quale sì scandalosa pratica teneasi? In somma l'aver egli in sì fatta guisa oltraggiata quella povera Città, che appena si potrebbe far giudizio qual sia più acerbo, spaventevol caso, o quando i nimici pigliano per forza una Città, o veramente quando qualche crudele, e pestifero Tiranno colla violenza, e colle ingiurie la tiene oppressa? E tutto ciò mentre di tanti altri enormissimi delitti avea campato la meritata pena, in-

(1) *Rer. judicat. lib. 1. cap. 8.*
(2) *Recept. sentent. lib. 5. tit. 16. §. 12.*
(3) *L. 11. de pœnis.*

interpretando indulgenza, e perdono del Principe, quella, che in realtà altro non fu, che paternale ammonizione, e rimprovero.

Ma non vogliam, che si creda, che a sì fatti delitti non vi sien dalle leggi ordinati speziali gastighi. Avendo egli giudicato a capriccio, seguendo il suo mal talento, dee, secondo fu stabilito dall'Imperadore Antonino (1), e rimaner notato, ed aspramente punito. Così ritrovasi parimente nelle nostre Costituzioni (2) ordinato, e da' suoi comentatori (3) dichiarato.

Delle tante *vulpinate*, e bastonate, e guanciate indiscretamente date a molte oneste persone, col falso presupposto, che fossero rei, quali acerbi gastighi la nostra Costituzione dell' anno 1738 (4) non vuole, che si usassero? Anzi sarà bene quì notare, che la stessa Costituzione stabilisce, che per tali delitti, che gli Officiali commettessero, si dovessero essi inquisire *ex officio* senza querele delle parti.

Di tante carcerazioni fatte prima di distender le informazioni, ben si raccoglie quali ne sien le pene non meno da' Capitoli (5), e dalle Prammatiche (6) del Regno, che dalle Grazie fatte ad esso Regno dall' Imperador Carlo VI (7). Nè crediamo sia d' uopo quì notare le pene prescritte per le falsità commesse nelle

(1) *L. 2. C. de pœna Judic. qui male.*
(2) *Lib. 2. eod. tit.*
(3) *Afflitt. in citat. const. n. 1. ad 3.*
(4) *§. ult. n. 1. e 2.*
(5) *Humanitate nostra ab illo incohandum.*
(6) *Pram. 1. de custod. reorum.*
(7) *Cap. 28. e 29.*

le informazioni, e nelle relazioni fatte al Principe, e molto meno di ripeter quello, che sovente nel corso di questa difesa abbiam notato, parlando delle pene di coloro, che, a bello studio negligentando, e dispiezzando le Costituzioni de' Principi, tutto diversamente da esse impongan gastighi, della loro giurisdizione abusando.

Ma quello, che maggior cosa è, ed appena par da credere si è questa, ch'egli dopo tanti, e sì gravi misfatti si lusinga ancora, non solamente di esserne assoluto, ma di ritornare altresì Governatore dell'Isola stessa di Procida. Grandissime forze, bisognerà dire, che quelle sieno dell'amor proprio, e che a grandi, e strabocchevoli speranze gli animi umani dispongono. Porre un'altra fiata la giustizia in mano di costui dopo averne fatto, non diciamo, sì alto strapazzo, ma tanto crudelissimo scempio! Far custode di quel prezioso deposito, che, dice Eusebio, confidarsi a colui, cui il governo delle Città si commette, cioè la tranquillità, e la sicurezza degli averi, della vita, e dell'onore di ciascun Cittadino, ad uom sì baldanzoso, ed altiero, che di se ogni cosa presumendo, niente sa operare, che non sia a seconda del suo reo capriccio, ed in isfogo delle sue detestabili passioni? Ancorchè tutt' i sì abbominevoli delitti, de' quali è stato egli querelato, ed inquisito, altro non avessero operato, che lasciare negli animi de' Signori, che hanno a giudicare, un sospetto di lui confermato dalla pessima fama, che da per tutto e'porta, non sarà forse bastante a far riguardare coll'occhio della loro commiserazione le acerbe calamità, che da per tutto apporterebbe, per allontanarlo per sempre da qualunque menoma amministrazion di giusti-